



COMUNE DI CESENA

CODICE ATTIVITA' ECONOMICHE

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 135 del 21.12.2011
Modificato con deliberazioni di Consiglio comunale
n. 28 del 28.04.2016, n. 21 del 30.03.2017, n. 93 del 14.12.2017, n.25 del 25.03.2021
e n. 55 del 30.07.2026

INDICE

Art.	
	PARTE I – DISCIPLINA ATTIVITA' ECONOMICHE
1	Oggetto
	TITOLO I – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
	CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
2	Oggetto e principi generali
3	Autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche
4	Norme in materia di corretto utilizzo del posteggio
5	Circolazione nelle aree di mercato
6	Determinazione degli orari di allestimento e di vendita
7	Calendario
8	Disposizioni in materia di trasferimento di titolarità di azienda
9/bis	Modalità di utilizzo dell'impianto di energia elettrica dell'area mercatale
10	Gestione servizi di mercato o fiera
11	Attività in occasione di fiere, mercati e manifestazioni temporanee
12	Assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli
	CAPO II - MERCATI
13	Classificazione dei mercati
14	Assegnazione posteggi in concessione
15	Riassegnazione dei posteggi del mercato
16	Scambio consensuale dei posteggi
17	Ampliamento del posteggio
18	Spostamento di posteggio
19	Assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente liberi
20	Gestione del registro delle presenze maturate dagli operatori giornalieri
21	Gestione assenze dei concessionari di posteggio
22	Disciplina del Mercato Straordinario
	CAPO III – FIERE
23	Classificazione delle fiere
24	Assegnazione annuale dei posteggi ai partecipanti alla fiera non titolari di concessione
25	Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi per assenza del titolare (spunta)

26	Gestione delle presenze/assenze nelle fiere da parte degli "spuntisti"
27	Gestione assenze dei titolari di concessione di posteggio
	CAPO IV – SANZIONI
28	Sanzioni pecuniarie e accessorie
	TITOLO II - TAXI E SERVIZIO NOLEGGIO VETTURE CON CONDUCENTE
	CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
29	Disciplina del servizio
30	Definizione del servizio ³
31	Condizioni di esercizio
32	Conferimento di licenza/autorizzazione
33	Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea
34	Ambiti operativi e territoriali
35	Organico dei veicoli
36	Commissione comunale consultiva
	CAPO II - PROCEDIMENTO DI RILASCIO LICENZE / AUTORIZZAZIONI
37	Bando per l'assegnazione delle licenze
38	Presentazione delle domande
39	Istruttoria e Graduatoria
40	Assegnazione e Rilascio della Licenza - Impedimenti soggettivi
41	Inizio del servizio
42	Validità delle licenze e autorizzazioni
43	Trasferibilità del titolo autorizzativo
	CAPO III – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
44	Comportamento del conducente in servizio – obblighi e divieti
45	Interruzione del trasporto
46	Trasporto dei portatori di handicap
47	Idoneità dei veicoli – Sostituzione
48	Tariffe
49	Taxi di scorta
	CAPO IV - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E ACCESSORIE - DECADENZA
50	Sanzioni Pecuniarie
51	Sanzioni Accessorie
52	Diffida
53	Sospensione della licenza e dell'autorizzazione
54	Revoca della licenza

55	Decadenza della licenza e dell'autorizzazione
	TITOLO III - ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
	CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
56	Oggetto
57	Esercizio dell'attività
58	Avvio dell'attività
59	Requisiti morali, professionali e strutturali
	CAPO II - DISCIPLINA DEI PICCOLI TRATTENIMENTI
60	Definizione dei piccoli trattenimenti
61	Caratteristiche dei locali e modalità di esercizio dei piccoli trattenimenti
	TITOLO IV – STRUTTURE DI VENDITA DI MEDIE DIMENSIONI
62	Oggetto
63	Avvio dell'attività
64	Rilascio dell'autorizzazione
	PARTE II - DISCIPLINA ATTIVITA' DI POLIZIA AMMINISTRATIVA
	TITOLO I – APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO, SALE GIOCHI E SALE
	SCOMMESSE
	CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
65	Quadro normativo di riferimento
65/bis	Definizione apparecchi e modalità di esercizio
66	Sale Giochi e Sale Scommesse
66/bis	Modalità di calcolo dei 500 metri
66/ter	Gestione fase transitoria
	CAPO II – SANZIONI
66/quater	Sanzioni pecuniarie
	TITOLO I – APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO
65	Definizione e modalità di esercizio
66	Sala giochi
	TITOLO II – SPETTACOLO VIAGGIANTE
	CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
67	Oggetto
68	Definizioni
69	Norme a tutela del benessere animale
	CAPO II - PARCHI TRADIZIONALI
70	Organico del Parco

71	Frequentatori tradizionali
72	Concessioni a titolo temporaneo
73	Attrazioni di novità
74	Allestimento e funzionamento del Parco
75	Concessione delle aree
76	Presentazione delle domande
77	Obblighi del concessionario
78	Accesso al Parco divertimenti
79	Carri abitazioni e mezzi di carico
80	Caratteristiche e gestione dell'attrazione
81	Sostituzione delle attrazioni
82	Conversione di attrazioni
83	Successioni – Subingressi
	CAPO III – PARCHI NON TRADIZIONALI E SINGOLE ATTRAZIONI
84	Complessi non costituenti parchi tradizionali
85	Singole attrazioni
	CAPO IV - ATTIVITA' CIRCENSI
86	Presentazione delle domande
87	Criteri di concessione
88	Documentazione
89	Rilascio delle concessioni
90	Obblighi del concessionario
	CAPO V – SANZIONI
91	Sanzioni pecuniarie ed accessorie
	TITOLO III – COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
92	Compiti della Commissione
93	Nomina e durata
94	Modalità e contenuto dell'istanza
95	Spese di funzionamento della Commissione
96	Convocazione e funzionamento
97	Allestimenti temporanei – verifica delle condizioni di sicurezza
98	Verifica del rispetto delle prescrizioni imposte

PARTE I - DISCIPLINA ATTIVITA' ECONOMICHE

Art. 1 Oggetto

1. Le attività economiche oggetto di competenze attribuite ai Comuni, sono disciplinate da specifiche normative nazionali e/o regionali e sono quelle per l'esercizio delle quali è necessaria la verifica del possesso dei requisiti e presupposti stabiliti dalla normativa medesima, nel rispetto del principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica sono libere.

2. Le attività economiche si avviano in seguito alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) introdotta dall'art. 19 della L.241/1990, e successive modifiche ed integrazioni. Fino alla completa attuazione dell'art. 3 del D.Lgs.n. 138/2011, convertito in Legge 148/2011, restano soggette a rilascio di autorizzazione le attività per cui la normativa di riferimento prevede tale titolo. Qualora le singole discipline non prevedano disposizioni particolari, ai procedimenti relativi all'istruttoria delle istanze o delle S.C.I.A. si applicano le norme di cui alla Legge n. 241/1990 e successive modifiche, nonché le disposizioni contenute nel "Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi", approvato con delibera di C.C. n. 131/2010, anche in relazione ai termini per la conclusione dei procedimenti.

4. Il settore competente predispone la modulistica per la presentazione di S.C.I.A. e per le domande di autorizzazione provvedendo a pubblicare la medesima sul sito internet del Comune, unitamente all'elenco della documentazione necessaria per ogni singolo procedimento.

5. La parte I disciplina la normativa di dettaglio rispetto alle attività economiche di seguito indicate in esecuzione di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale:

- Titolo I - Commercio su aree pubbliche
- Titolo II - Taxi e servizio noleggio vetture con conducente
- Titolo III - Attività di somministrazione alimenti e bevande
- Titolo IV - Strutture di vendita di medie dimensioni.

TITOLO I – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2 Oggetto e principi generali

1. Il presente titolo disciplina l'attività di Commercio su Aree Pubbliche in attuazione delle disposizioni normative contenute nel D.Lgs. n. 114/1998, nonché nel D.Lgs. n. 59/2010, nella L.R. n. 12/1999 e nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1368/1999.
2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114/1998, modificato dall'art. 70 del D.Lgs. n. 59/2010, su posteggi dati in concessione e/o in forma itinerante. La concessione del posteggio – porzione di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità - ha validità decennale ed è tacitamente rinnovata alla scadenza, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 1368/1999.
3. L'esercizio dell'attività è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative, con le modalità di cui al successivo art.3.
4. Nel territorio del Comune di Cesena il commercio su area pubblica mediante l'utilizzo di posteggio si svolge nei mercati, fiere e posteggi istituiti ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L.R. n. 12/1999 ed indicati in un elenco pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, mentre il commercio su area pubblica in forma itinerante può essere effettuato in tutto il territorio con l'esclusione delle aree interdette indicate in apposita ordinanza del Sindaco, di cui al successivo art. 3, comma 3.
5. Ai mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte dei produttori agricoli disciplinati ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/11/2007 non si applica la disciplina del commercio su aree pubbliche.

Art. 3 Autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, contestualmente al rilascio della concessione, dal Comune sede di posteggio ed abilita anche all'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante alle condizioni previste dalla Legge Regionale vigente.
2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività.
3. Il Comune può interdire l'attività itinerante nelle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, nonché nelle aree che creano difficoltà al traffico veicolare o al passaggio dei pedoni. Le zone del territorio escluse dall'attività in forma itinerante sono indicate, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L.R. n. 12/1999, con specifica ordinanza del Sindaco pubblicata sul sito internet del Comune.
4. L'autorizzazione per l'attività in forma itinerante abilita alla vendita anche al domicilio del consumatore, nonché ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura di intrattenimento o svago. Inoltre, tale autorizzazione abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono in tutto il territorio nazionale.

Art. 4 Norme in materia di corretto utilizzo del posteggio

1. I concessionari sono obbligati ad osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi, igiene pubblica e sanità, in relazione all'attività svolta, alle attrezzature ed agli automezzi utilizzati. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, e doveri connessi all'esercizio.
2. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare i posteggi attigui eventualmente lasciati liberi dai titolari, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4.
3. Il Servizio competente, in presenza di esigenze particolari o contingenti, può autorizzare i concessionari ad occupare temporaneamente superfici diverse o posteggi diversi da quelli espressamente assegnati.
4. Le tende di protezione al banco di vendita possono sporgere sul fronte delle corsie per non più di m. 1,50 purché collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a m. 2,50; tale sporgenza non può essere utilizzata per appendere od esporre la merce e deve in ogni caso consentire il transito dei veicoli di polizia, di soccorso e degli operatori.
5. È permesso esclusivamente nella fascia oraria dalle ore 9,00 alle ore 23,30, l'uso di apparecchi per l'ascolto di musica, la dimostrazione di prodotti sonori, nonché la dimostrazione amplificata di altri prodotti, a condizione che il volume delle apparecchiature sia minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, né interferire con l'impianto di diffusione sonora centralizzato.
6. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino esclusivamente entro lo spazio destinato al posteggio.
7. E' fatto obbligo ai concessionari di posteggi di mantenere in ordine lo spazio occupato e di tenere un comportamento tale da non offendere con atti, parole, urla, schiamazzi e gesti comunque offensivi la clientela, gli altri operatori e i preposti alla gestione dei servizi mercatali.
8. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato nel quale non dovranno essere lasciati rifiuti di nessun genere. In particolare riguardo le singole tipologie di rifiuti:
 - a) i rifiuti grossolani vanno conferiti nel cassonetto dei rifiuti solidi urbani;
 - b) gli imballaggi di cartone vanno ridotti e collocati a fianco del cassonetto dei rifiuti.
9. E' vietato l'utilizzo di generatori di corrente, nel caso in cui sia predisposto l'allacciamento alla rete elettrica; l'utilizzo di bombole di gas liquido è consentito fatto salvo l'integrale rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione incendi. Gli operatori sono obbligati a detenere presso il posteggio un estintore con capacità di spegnimento a fuoco sia da fonte liquida che da fonte solida, di tipo 13A e 89B, periodicamente revisionati.
10. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 cm. rispetto al fronte espositivo al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. Sono consentite eccezioni nel caso in cui dette barriere abbiano la funzione di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso. Gli specchi devono essere arretrati di almeno 50 cm. rispetto al fronte espositivo.

11. E' vietato lasciare incustodito il posteggio.
12. E' consentito l'uso di tappetini a condizione che siano ben aderenti al suolo.
13. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.
14. Al fine di tutelare il consumatore, in caso di vendita di cose usate, queste devono obbligatoriamente essere pubblicizzate con cartello visibile.
15. Nell'effettuazione delle attività di montaggio, allestimento nonché smontaggio delle attrezzature di vendita, l'operatore dovrà attuare tutti gli accorgimenti necessari a garantire la quiete e il riposo degli abitanti residenti nelle vicinanze delle aree mercatali.
16. L'operatore ha l'obbligo di esibire, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, l'autorizzazione originale all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui è titolare, e per effetto della quale svolge la propria attività al momento della richiesta da parte dei suddetti organi, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L.R. n. 12/1999.

Art. 5 Circolazione nelle aree di mercato

1. Nelle fasce orarie prefissate per l'allestimento dei banchi e per lo sgombero dell'area, è vietato il transito di tutti i veicoli, diversi da quelli degli operatori del mercato e dai mezzi di pronto intervento. Tale divieto è esteso a tutti durante l'effettuazione delle vendite, eccetto i veicoli di pronto intervento.
2. E' vietata agli operatori la sosta dei veicoli nell'area di mercato al di fuori dei posteggi loro assegnati.
3. E' vietato agli operatori accedere nell'area mercatale prima delle ore 6,00 o entrare con il proprio veicolo prima delle ore 13 per le operazioni di carico.
4. I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare la rimozione degli autoveicoli in sosta all'interno dell'area mercatale, in particolar modo coloro che detengono i posteggi adiacenti o nelle immediate vicinanze al veicolo in sosta vietata. Gli stessi dovranno attendere la rimozione dell'autoveicolo e comunque l'autorizzazione degli organi di vigilanza prima di procedere alla collocazione negli spazi loro assegnati.
5. E' sempre vietato l'ingombro delle corsie con automezzi e/o merci.
6. I concessionari di posteggi sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.
7. I veicoli degli operatori transitanti nell'area mercatale devono procedere a velocità particolarmente moderata.

Art. 6 Determinazione degli orari di allestimento e di vendita

1. Per i mercati settimanali, l'orario di allestimento dei posteggi è il seguente:
 - Periodo estivo (dal 1° maggio al 30 settembre) dalle ore 6,10 alle ore 7,30;
 - Periodo invernale (dal 1° ottobre al 30 aprile) dalle ore 6,10 alle ore 8,00.
2. I posteggi dovranno comunque essere lasciati liberi non prima delle ore 13,00 e non oltre le ore 15,00.
3. L'orario di vendita è lo stesso per tutti gli operatori del mercato e cioè dalle ore 7,00 alle ore 14,15.

4. Per le fiere, l'orario di allestimento è dalle ore 6,10 alle ore 8, la vendita inizia alle ore 8, la chiusura è stabilita nel calendario delle fiere: entro tale orario è necessario lasciare liberi i posteggi. Lo smontaggio delle attrezzature non può iniziare se non entro le due ore precedenti all'orario di chiusura della fiera.

Art. 7 Calendario

1. Entro il 30 novembre di ogni anno, sentite le Organizzazioni di Categoria maggiormente rappresentative, è fissato il Calendario dei mercati anticipati o posticipati o soppressi, conseguenti alla concomitanza della normale giornata di mercato con un giorno festivo. Il calendario viene approvato con provvedimento di Giunta Comunale ed adeguatamente pubblicizzato.

2. Il Calendario comprende anche la programmazione dei Mercati Straordinari e delle Fiere.

3. Il Calendario non comprende eventuali manifestazioni temporanee, di cui al successivo art. 11.

Art. 8 Disposizioni in materia di trasferimento di titolarità dell'azienda

1. Il trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda riferita all'attività di cui al presente titolo, consente la continuazione dell'attività senza alcuna interruzione sempreché il subentrante abbia provveduto alla presentazione al Comune della richiesta di voltura dell'autorizzazione e della relativa concessione, unitamente all'atto di acquisizione dell'azienda in cui sono specificati ed identificati i posteggi oggetto del trasferimento.

2. Nel caso di trasferimento di titolarità per causa di morte è consentito agli eredi di continuare nell'esercizio dell'attività anche in mancanza dei requisiti professionali, se richiesti, per un periodo comunque non superiore a sei mesi dalla morte del dante causa, purché abbiano provveduto alla presentazione al Comune della richiesta di voltura dell'autorizzazione e della relativa concessione.

Art. 9 bis - Modalità di utilizzo dell'impianto di erogazione di energia elettrica dell'area mercatale

1. Gli operatori titolari di posteggio che intendono utilizzare il servizio di energia elettrica nel MERCATO DEL MERCOLEDÌ e/o nel MERCATO DEL SABATO devono presentare al Comune entro il 31 gennaio di ogni anno specifica comunicazione allegando l'avvenuto pagamento in base alle tariffe stabilite con apposito atto.

Per i Mercati Straordinari e la Fiera di Primavera, la scadenza per la presentazione della comunicazione è fissata a 30 giorni prima della manifestazione.

L'elenco degli operatori che hanno comunicato l'utilizzo dell'energia elettrica nei mercati del Mercoledì e Sabato, Mercato Straordinari e Fiera di Primavera, verrà consegnato agli organi di vigilanza per i controlli e l'eventuale applicazione della sanzione prevista dall'art. 28 del Codice delle Attività Economiche.

L'elenco può essere aggiornato in corso d'anno in seguito a subentri o esigenze sopravvenute.

2. Il pagamento del servizio di energia elettrica nell'area mercatale è obbligatorio per i titolari di concessione di posteggio nella FIERA D'AUTUNNO, nella FIERA DI NATALE e nella

FIERA DEL SALDO: in questi casi arriverà direttamente agli operatori l'avviso di pagamento contestualmente all'avviso del pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico.

I titolari di posteggio che non effettueranno il pagamento obbligatorio saranno soggetti alla sanzione prevista dall'art. 28 del Codice delle Attività Economiche.

3. Gli operatori non titolari di posteggio "spuntisti" potranno acquisire il diritto all'utilizzo dell'impianto acquistando un ticket, al costo corrispondente alle medesime tariffe previste per i titolari di posteggio.

La mancanza del ticket, nel caso in cui l'operatore "spuntista" sia allacciato all'impianto, sarà oggetto della sanzione indicata all'art. 28, comma 1, del Codice delle Attività Economiche.

Art. 10 Gestione servizi di mercato o fiera

1. Ai consorzi di operatori, regolarmente costituiti, che rappresentino almeno il 51% degli operatori titolari di posteggio nell'ambito di un determinato mercato o fiera, è riconosciuta la possibilità di ottenere in affidamento la gestione dei servizi di mercato o fiera, come previsto dall'art. 6, comma 7, della L.R. n. 12/1999.

2. Per servizi si intendono le seguenti attività: pubblicità e promozione dei mercati e delle fiere, organizzazione delle iniziative e manifestazioni collaterali, predisposizione della segnaletica e dell'arredo urbano, attività di informazione agli operatori in collaborazione col Comune, riscossione della COSAP per conto del Comune.

3. Il Consorzio degli operatori può presentare proposte per il miglioramento dei mercati e delle fiere, dal punto di vista dell'arredo delle aree interessate.

4. I relativi atti per l'affidamento in gestione dei servizi specificheranno nel dettaglio le varie attività possibili.

5. Ove, ai sensi del presente articolo, venga affidata al Consorzio la gestione dei servizi di mercato o fiera, rimane in capo al Comune l'espletamento delle attività di carattere istituzionale relative alle fiere ed ai mercati come la predisposizione delle graduatorie di assegnazione dei posteggi, il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni, il controllo sulla riscossione del canone di occupazione suolo pubblico dovuto dagli operatori e la gestione "spunta".

Art. 11 Attività in occasione di fiere, mercati e manifestazioni temporanee

1. In occasione dei mercati e delle fiere programmati nel Calendario di cui all'articolo 7, le Associazioni di Categoria, al fine di effettuare un servizio ai visitatori, possono chiedere la concessione temporanea di suolo pubblico per collocare operatori abilitati all'esercizio del commercio su area pubblica per la vendita di prodotti attinenti alla promozione del mercato o della fiera. Il numero di tali operatori non può comunque essere superiore a dieci in occasione delle fiere e mercati straordinari, e a cinque in occasione dei mercati ordinari.

2. Per le medesime finalità, i soggetti organizzatori, autorizzati allo svolgimento di una manifestazione temporanea di cui all'art. 68 TULPS, possono collocare, nell'area della manifestazione medesima operatori abilitati all'esercizio del commercio su area pubblica per la vendita di prodotti attinenti alla manifestazione, in numero non superiore a cinque.

2bis. I soggetti organizzatori autorizzati allo svolgimento di una manifestazione temporanea di cui all'art. 68 T.U.L.P.S., nonché gli enti organizzatori delle Mostre Mercato di cui alla L.R. n. 12/2000, possono altresì individuare un numero di hobbisti – definiti dall'art. 7 bis della Legge Regionale n. 12/1999, introdotto dall'art. 7 della Legge Regionale n. 4/2013 – da collocare nell'area della manifestazione medesima, in numero non superiore a dieci. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 7 bis della Legge Regionale n. 12/1999, l'ente organizzatore della manifestazione dovrà provvedere a:

- vidimare il tesserino dell'hobbista;
- elaborare l'elenco degli hobbisti effettivamente partecipanti alla manifestazione da trasmettere al Comune, che provvederà poi al trasferimento dei dati alla Regione.

3. Nel caso di cui ai commi 2 e 2bis, il soggetto organizzatore, contestualmente alla S.C.I.A./istanza relativa alla realizzazione della manifestazione temporanea presentata al Servizio di Polizia Amministrativa ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S, deve trasmettere l'elenco degli operatori coinvolti nell'iniziativa e l'indicazione del titolo in loro possesso per l'esercizio dell'attività su area pubblica.

Art. 12 Assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi destinati ai produttori agricoli , cioè i soggetti di cui all'art. 2135 del Codice Civile, riformulato dall'art 1 del D.Lgs. 228/2001, è effettuata, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, della L.R. n. 12/99, sulla base di una graduatoria formulata conformemente ai seguenti criteri:

- a) numero di presenze maturate dallo stesso produttore sul mercato o fiera
- b) anzianità di attività del produttore risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 2 del D.Lgs. 228/2001.

2. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi, non è prevista la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione ma unicamente presso l'Albo Pretorio del Comune, di norma con cadenza semestrale, assegnando un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni per la presentazione delle domande.

3. Non è ammessa la possibilità, da parte del produttore agricolo, di detenere in concessione più di un posteggio nello stesso mercato o fiera.

CAPO II - MERCATI

Art. 13 Classificazione dei mercati

1. I mercati per la vendita al dettaglio di prodotti su aree pubbliche, annuali o stagionali, sono istituiti e classificati come segue:

- mercati ordinari, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2% dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;
- mercati a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:
 - 1) per settori merceologici;
 - 2) per specializzazioni merceologiche;
 - 3) per settori e per specializzazioni merceologiche;

- mercati straordinari, quando trattasi di mercati, ordinari o a merceologia esclusiva, che si svolgono nell'ambito della stessa area e con gli stessi operatori, ma in giorni diversi da quelli normalmente previsti, con le modalità di cui al successivo art. 22.
2. Per settori merceologici si intendono i settori alimentare e non alimentare, per specializzazioni merceologiche le eventuali segmentazioni merceologiche interne ai settori, da individuarsi nell'atto di istituzione del mercato.

Art. 14 Assegnazione posteggi in concessione

1. La disponibilità di posteggi da assegnare in concessione nell'ambito dei mercati è resa nota sia attraverso la pubblicazione degli stessi sul Bollettino Ufficiale della Regione sia attraverso la pubblicazione di un avviso all'Albo Pretorio del Comune.
2. L'assegnazione dei posteggi in concessione decennale, è effettuata sulla base di una graduatoria formulata conformemente ai seguenti criteri:
- maggior numero di presenze maturate nel mercato riferibili ad un'unica autorizzazione;
 - maggior anzianità documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda, indipendentemente dai passaggi di proprietà dal dante causa ai successivi titolari, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore medesimo;
- in caso di parità, verranno utilizzati i seguenti ulteriori criteri:
- data d'iscrizione al Registro Imprese del titolare dell'autorizzazione;
 - sorteggio.
3. Ai fini dell'applicazione dei criteri sopra richiamati, si intende per dante causa il soggetto che, per primo, è stato titolare dell'azienda.
4. L'assegnazione dei posteggi avviene nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate nell'atto di istituzione degli stessi e previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai sensi del successivo art. 18.
5. Non è possibile detenere in concessione sullo stesso mercato più di due posteggi e relative autorizzazioni ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. n. 12/1999.

Art. 15 Riassegnazione dei posteggi del mercato

1. Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi agli operatori che già ne sono concessionari nei seguenti casi:
- trasferimento del mercato in altra sede;
 - trasferimento parziale del mercato, spostamento o ridimensionamento di una parte dei posteggi in via definitiva, qualora i posteggi interessati da tali operazioni siano percentualmente superiori al 30 % dei posteggi complessivi del mercato.
2. Qualora il numero di posteggi oggetto di trasferimento o di ridimensionamento sia percentualmente pari o inferiore al 30%, ovvero trattasi di trasferimento temporaneo, la riassegnazione è limitata agli operatori titolari di posteggio direttamente interessati dal trasferimento o dal ridimensionamento degli stessi.
3. In entrambi i casi la riassegnazione dei posteggi avviene sulla base della graduatoria elaborata conformemente ai seguenti criteri:

- a) maggior anzianità di mercato, maturata dalla data di assegnazione del posteggio di che trattasi;
- b) maggior anzianità documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda, indipendentemente dai passaggi di proprietà dal dante causa ai successivi titolari, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore medesimo;
- c) in caso di parità verranno utilizzati i seguenti ulteriori criteri:
 - data d'iscrizione al Registro Imprese del titolare dell'autorizzazione;
 - sorteggio.

4. Nel caso in cui il Comune si trovi nell'impossibilità di ricostruire il primo criterio (lett.a) per mancanza di dati d'archivio, si utilizzerà il solo criterio della maggior anzianità di attività riferita all'azienda compresa quella maturata da eventuali precedenti titolari della stessa (lett. b).

5. Ai fini dell'applicazione dei criteri sopra richiamati, si intende per dante causa il soggetto che, per primo, è stato titolare dell'azienda.

Art. 16 Scambio consensuale dei posteggi

1. E' ammesso, nell'ambito dello stesso mercato, lo scambio consensuale dei posteggi.
2. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su comunicazione congiunta degli operatori interessati.
3. Lo scambio consensuale dei posteggi implica il mero adeguamento delle autorizzazioni e delle concessioni, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi: ciò implica che il nuovo titolare del posteggio oggetto dello scambio acquisisca l'anzianità di mercato riferita allo stesso (al fine di eventuali riassegnazioni di cui all'art. 15), mentre mantiene l'anzianità di attività riferita alla propria azienda.

Art. 17 Ampliamento del posteggio

1. L'ampliamento dei posteggi può avvenire attraverso l'acquisizione di posteggio da parte dell'operatore o degli operatori contigui (massimo quattro posteggi rispettivamente due per ogni lato), purché l'operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata.
2. L'acquisizione di un posteggio contiguo ai fini dell'ampliamento, avviene sulla base delle modalità seguenti:
 1. gli operatori interessati devono richiedere al Comune, l'accertamento delle condizioni tecniche di fattibilità dell'intervento;
 2. acquisizione del posteggio, con atto di acquisto d'azienda, da parte del soggetto o soggetti interessati;
 3. richiesta di trasferimento di titolarità, finalizzata all'ampliamento e presentata unitamente all'atto di acquisto, nei posteggi contigui interessati, con contestuale restituzione al Comune del titolo relativo al posteggio acquisito.
3. La superficie complessiva del posteggio non potrà eccedere il limite degli 80 mq.
4. E' sempre vietata la cessione parziale del posteggio, nonché costituire un unico banco di vendita nel caso di concessioni di posteggio contigue in capo al medesimo titolare.

Art. 18 Spostamento di posteggio

1. Gli spostamenti di posteggio sono riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato nel quale insistono i posteggi liberi, sulla base della graduatoria formulata con i criteri richiamati al precedente art. 14.
2. In caso di disponibilità di posteggi liberi, prima di procedere alla pubblicazione degli stessi sul Bollettino Ufficiale della Regione, l'Amministrazione Comunale rende nota tale disponibilità agli operatori già concessionari di posteggio nello stesso mercato al fine consentire l'eventuale spostamento.
3. I posteggi che si rendono liberi in virtù degli spostamenti attuati possono essere resi disponibili per l'assegnazione in concessione decennale, oppure soppressi previa valutazione sulle condizioni di sicurezza del mercato oppure ancora essere resi disponibili per ulteriori spostamenti l'anno successivo, sentite le Associazioni di categoria.
4. Lo spostamento di posteggio non consente il ripristino dell'assegnazione originaria, se non attraverso le ordinarie modalità previste dalle norme di legge e regolamentari.
5. Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate al divieto di detenere in concessione più di due posteggi nell'ambito dello stesso mercato e all'individuazione dei settori e delle eventuali specializzazioni merceologiche.
6. L'operatore che ha ottenuto il nuovo posteggio, mantiene la propria originaria anzianità riferita sia al mercato che all'azienda.

Art.19 Assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente liberi (spunta)

1. La partecipazione all'assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente liberi nei mercati - denominata "spunta" - è consentita a coloro che sono titolari di autorizzazione di tipo A (con posteggio) rilasciata esclusivamente dai Comuni della Regione Emilia Romagna, e a coloro che sono titolari di autorizzazioni di tipo B itinerante rilasciata dal qualsiasi Comune d'Italia, iscritti al Registro Imprese della Camera di Commercio.
2. I posteggi liberi, in quanto non assegnati o temporaneamente non occupati per assenza del titolare, sono assegnati giornalmente sulla base di una graduatoria formulata con i seguenti criteri:
 - maggior numero di presenze maturate nel mercato riferibili ad un'unica autorizzazione;
 - maggior anzianità documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda, indipendentemente dai passaggi di proprietà dal dante causa ai successivi titolari, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore medesimo;in caso di parità, verranno utilizzati i seguenti ulteriori criteri:
 - data d'iscrizione al Registro Imprese del titolare dell'autorizzazione;
 - sorteggio.
3. Non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione dei posteggi non occupati gli operatori sprovvisti di autorizzazione originale.
4. La procedura di assegnazione ha inizio alle ore 7,30 nel periodo estivo e alle ore 8 nel periodo invernale.

Art. 20 Gestione del registro delle presenze maturate dagli operatori giornalieri (spuntisti)

1. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sui mercati, è necessaria la presenza dell'operatore o di un suo dipendente o regolare collaboratore, in ogni caso muniti dell'autorizzazione originale su cui imputare la presenza: la stessa è computata anche qualora non vi siano posteggi temporaneamente non occupati da assegnare in spunta, come previsto dal punto f) dell'art. 27 del D.Lgs. n. 114/98.
2. Nel caso di rinuncia del posteggio disponibile, all'operatore non viene conteggiata la presenza.
3. Qualora l'operatore risulti temporaneamente assegnatario di posteggio e non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite, la sua presenza non viene computata.
4. Il registro delle presenze maturate dagli operatori giornalieri - denominati "spuntisti" - è aggiornato, sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Polizia Municipale tramite la consegna dei verbali al Servizio Attività Economiche del Settore Sviluppo Produttivo e Residenziale.
5. La mancata presenza dell'operatore spuntista per 3 anni consecutivi in un mercato, comporta l'azzeramento delle presenze effettuate fino a quel momento. Tale verifica viene effettuata annualmente.

Art. 21 Gestione assenze dei concessionari di posteggio

1. Il registro delle assenze degli operatori titolari di posteggio viene aggiornato almeno una volta al mese.
2. Qualora l'operatore titolare della concessione di posteggio non utilizzi lo stesso per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi per ciascun anno solare nei mercati annuali o ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato, nel caso di mercati di più breve durata, l'autorizzazione di cui è titolare viene revocata, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare.
3. I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare devono essere giustificati con la specifica documentazione entro il 30° giorno successivo al primo giorno di assenza. Qualora non sia rispettato tale termine, l'assenza si considera giustificata dal giorno in cui è pervenuta al Comune la documentazione.
4. Nel caso di assenza per malattia o gravidanza, la certificazione medica deve contenere l'esplicita indicazione di inabilità al lavoro ed il relativo periodo.
5. Qualora la Ditta sia titolare di n. 2 posteggi nell'ambito dello stesso mercato, la certificazione medica può essere prodotta anche dal dipendente, socio o collaboratore che opera su uno dei due posteggi.
6. Non sono considerate "assenza":
 - a) le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, purché gli stessi abbiano causato l'assenza di almeno il 30 per cento degli operatori concessionari;
 - b) le assenze maturate nei mercati straordinari di cui all'art. 22 del presente regolamento;

- c) le assenze maturate nei mercati infrasettimanali il cui svolgimento dovesse coincidere con una giornata festiva, compresa la festività del Patrono, o nei mercati anticipati o in occasioni di brevi trasferimenti parziali determinati dai Comuni per eventi eccezionali;
 - d) le ferie che si effettuano per periodi di almeno sette giorni per un totale di tre settimane annuali (corrispondenti a n. 3 mercati), previa comunicazione al Comune da inviarsi 10 giorni prima dell'inizio delle stesse.
7. E' invece considerata "assenza" a tutti gli effetti la cessazione dell'attività di vendita prima delle ore 13, salvo il caso di cui al comma 6, lettera a).
8. In caso di trasferimento di titolarità per atto fra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Le assenze del subentrante sono computate in proporzione ai mesi di titolarità.

Art. 22 Disciplina del Mercato Straordinario

1. Il calendario annuale delle Fiere e dei Mercati di cui all'art. 7 comprende altresì la programmazione dei mercati straordinari che si svolgono secondo la seguente procedura:
 - a) gli operatori che intendono partecipare al Mercato Straordinario devono comunicare al Comune la loro adesione entro 30 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dello stesso.
 - b) l'area di svolgimento del mercato straordinario coincide, di norma, con l'area del mercato ordinario, in misura adeguata al numero degli operatori che hanno fatto la comunicazione di cui alla lettera a); l'eventuale ridimensionamento dell'area avviene con l'obiettivo di ottenere quanto più possibile la continuità dei banchi, nonché la migliore organicità dei percorsi del mercato. La superficie determinata non potrà comunque superare l'area del Mercato Ordinario.
 - c) gli operatori spuntisti del Mercato Ordinario possono partecipare alla spunta del mercato straordinario con riferimento ai posteggi non occupati compresi nell'area determinata come alla lett. b).
2. L'assegnazione dei posteggi avviene sulla base delle seguenti modalità:
 1. assegnazione all'operatore dello stesso posteggio di cui è titolare nei mercati ordinari del Mercoledì e del Sabato, qualora tale posteggio rientri nell'area del mercato straordinario determinata come alla lett. b) del precedente comma: l'assegnazione si compie con la presenza dell'operatore presso il proprio posteggio nel giorno stabilito;
 2. se l'operatore è titolare di posteggio in un solo mercato o di posteggi diversi nei due mercati del Mercoledì e Sabato, oppure ancora è titolare di posteggio ubicato al di fuori dell'area determinata come alla lettera b), l'assegnazione verrà effettuata mediante graduatoria predisposta sulla base dei seguenti criteri:
 - anzianità d'azienda in riferimento all'autorizzazione relativa al posteggio del mercato o dei mercati del quale l'operatore è titolare;
 - data di iscrizione registro imprese.
3. Gli operatori inseriti in graduatoria verranno convocati per la scelta del posteggio.
4. La partecipazione ai mercati straordinari non ha alcun valore come presenza.

5. Le Associazioni degli operatori possono richiedere lo svolgimento del Mercato Straordinario, oltre a quelli previsti nel Calendario delle Fiere e dei Mercati, in occasione di eventi di particolare interesse per la città almeno due mesi prima della data prefissata per il medesimo.

CAPO III – FIERE

Art. 23 Classificazione delle fiere

1. Le fiere per la vendita al dettaglio di prodotti su aree pubbliche, annuali o stagionali, sono istituite e classificate come segue:

- fiere ordinarie, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2% dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;
- fiere a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:
 - 1) per settori merceologici;
 - 2) per specializzazioni merceologiche;
 - 3) per settori e per specializzazioni merceologiche;
- fiere straordinarie, quando il provvedimento di istituzione ne prevede lo svolgimento al massimo per due edizioni. A partire dall'eventuale terza edizione, si applicano le disposizioni relative alle fiere ordinarie.

2. Per settori merceologici si intendono i settori alimentare e non alimentare, per specializzazioni merceologiche le eventuali segmentazioni merceologiche interne ai settori, da individuarsi nell'atto di istituzione della Fiera.

3. Alle fiere si applica la disciplina prevista per i mercati contenuta negli artt. 14, 15, 16, 17 e 18 del Capo II, fatta salva la possibilità di disciplinare con singoli provvedimenti alcune fiere, a causa della particolare connotazione delle stesse.

Art. 24 Assegnazione annuale dei posteggi ai partecipanti alla fiera non titolari di concessione

1. I posteggi disponibili non assegnati in concessione, sono utilizzati per consentire la partecipazione alle fiere degli operatori non titolari di posteggio.

2. Si applicano, ai fini dell'assegnazione annuale, le modalità e i criteri di cui all'art. 14. La graduatoria di partecipazione annuale, formalizzata con il relativo provvedimento, è affissa all'Albo Comunale almeno 10 giorni prima della data della fiera e, in ogni caso, agli interessati viene comunicata la propria posizione prima dell'assegnazione dei posteggi.

3. L'assegnazione dei posteggi avviene convocando gli operatori aventi diritto, o loro delegati, secondo l'ordine di graduatoria, e la scelta dei posteggi risulta da apposito verbale redatto e sottoscritto dai funzionari comunali presenti all'assegnazione.

Art. 25 Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi per assenza del titolare (spunta)

1. Qualora un posteggio sia disponibile nel giorno/nei giorni della fiera per assenza del titolare, questo può essere assegnato, entro l'orario di allestimento di cui all'art. 6, agli operatori presenti all'assegnazione di spunta sulla base delle presenze maturate sulla

stessa fiera e, in second'ordine, dell'anzianità d'azienda, a prescindere dalla presentazione di alcuna domanda.

2. Nel caso di fiere con numero di posteggi superiore a 300, qualora sia espressamente previsto nell'atto di regolamentazione della singola fiera, è possibile procedere all'assegnazione in "spunta", utilizzando la graduatoria elaborata per l'assegnazione dei posteggi ai partecipanti annuali di cui al precedente art. 24, partendo dal primo operatore escluso dall'assegnazione annuale, se presente, e così via fino ad esaurimento dei nominativi inseriti in graduatoria. Qualora, esaurita la graduatoria, risultassero posteggi ancora vacanti, gli stessi verranno assegnati a coloro che sono presenti il giorno della fiera, sulla base dei criteri previsti al precedente art. 19, comma 2.

Art. 26 Gestione delle presenze/assenze nelle fiere da parte degli "spuntisti"

1. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sulle fiere, si considera, esclusivamente, l'effettiva partecipazione alla manifestazione, ai sensi del punto 2 lett. d) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368/99.

2. Qualora l'edizione della fiera si svolga in più giornate si considera presente lo spuntista che utilizzi il posteggio per almeno i 2/3 del periodo di svolgimento previsto e si considera assente l'operatore assegnatario che non utilizzi il posteggio per i 2/3 dei giorni di svolgimento previsti, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare.

3. Qualora l'operatore risulti temporaneamente assegnatario di posteggio e non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite, la sua presenza non viene considerata.

4. La mancata presenza dell'operatore "spuntista" per 3 anni consecutivi in una fiera, comporta l'azzeramento delle presenze effettuate fino a quel momento.

5. L'operatore assegnatario del posteggio che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio all'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente, così come è considerata "assenza" a tutti gli effetti la cessazione dell'attività di vendita prima dell'orario prefissato. Non sono computate fra le assenze quelle determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, purché gli stessi abbiano causato l'assenza di almeno il 30 per cento degli operatori concessionari.

Art. 27 Gestione assenze dei titolari di concessione di posteggio

1. Il registro delle assenze degli operatori titolari di posteggio viene aggiornato ad ogni edizione della fiera.

2. Qualora l'operatore titolare della concessione di posteggio non utilizzi lo stesso per tre edizioni consecutive della stessa fiera, l'autorizzazione di cui è titolare viene revocata, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare. Qualora l'edizione della fiera sia comprensiva di varie giornate si considera assente il titolare di concessione che non utilizzi il posteggio per i 2/3 del periodo di svolgimento previsto, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare.

3. I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare devono essere giustificati con la specifica documentazione entro il 30° giorno successivo al giorno di assenza.

4. Nel caso di assenza per malattia o gravidanza, la certificazione medica deve contenere l'esplicita indicazione di inabilità al lavoro ed il relativo periodo.
5. Qualora la Ditta sia titolare di posteggi diversi nell'ambito della stessa fiera, la certificazione medica può essere prodotta anche dal dipendente, socio o collaboratore che opera su uno dei posteggi.
6. Non sono considerate "assenza" quelle determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, purché gli stessi abbiano causato l'assenza di almeno il 30 per cento degli operatori; in questo caso la COSAP di cui all'art. 9 non è dovuta.
7. E' invece considerata "assenza" a tutti gli effetti la cessazione dell'attività di vendita prima dell'orario prefissato, salvo il caso di cui al comma precedente.

CAPO IV - SANZIONI

Art. 28 Sanzioni pecuniarie e accessorie

1. Le violazioni alle norme del presente titolo sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie di seguito indicate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, commi 3 e 4 della Legge Regionale Emilia Romagna 24 marzo 2004 n. 6:

Tipologia di violazione regolamentare	Sanzione Amm.va Minima	Sanzione Amm.va Massima
Art.4, comma 2: per avere occupato superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata; in tal caso è obbligatorio il ripristino immediato dello stato dei luoghi	€ 50,00	€ 300,00
Art.4, comma 2: per avere occupato con le proprie attrezzature i posteggi attigui non occupati dai titolari; in tal caso è obbligatorio il ripristino immediato dello stato dei luoghi	€ 50,00	€ 300,00
Art.4, comma 2: per avere occupato, spazi comuni o riservati al transito, a passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni; in tal caso è obbligatorio il ripristino immediato dello stato dei luoghi	€ 100,00	€ 600,00
Art.4, comma 4: per avere utilizzato tende di protezione al banco vendita di altezza inferiore a m. 2,50 o sporgenti sul fronte delle corsie di passaggio per più di m. 1,50 o, per essersi avvalso di tale spazio sporgente per appendere od esporre in qualunque modo la merce in vendita o, comunque, in modo da non consentire il transito.	€ 50,00	€ 300,00
Art.4, comma 5: per avere utilizzato, nell'esercizio dell'attività di commercio, mezzi sonori ad un volume alto tale da arrecare disturbo agli operatori limitrofi, o al di fuori dell'orario indicato.	€ 100,00	€ 600,00
Art.4, comma 6: per avere tenuto il proprio veicolo al di fuori del perimetro del posteggio assegnato.	€ 100,00	€ 600,00
Art.4, comma 7: per avere tenuto un comportamento offensivo per i clienti, per gli altri operatori o per gli addetti alla gestione dei servizi di mercato.	€ 100,00	€ 600,00

Art.4, comma 8: per non avere lasciato pulito lo spazio occupato.	€ 100,00	€ 600,00
Art.4, comma 9: per avere utilizzato generatori elettrici nel caso in cui sia predisposto l'allacciamento alla rete elettrica.	€ 100,00	€ 600,00
Art.4, comma 9: per non avere in dotazione l'estintore del tipo previsto dal regolamento e/o non avere provveduto alla periodica revisione e manutenzione.	€ 50,00	€ 300,00
Art.4, comma 10: per non avere arretrato le barriere laterali, o gli specchi di almeno 50 cm dal fronte espositivo.	€ 50,00	€ 300,00
Art.4, comma 11: per avere lasciato incustodito il posteggio.	€ 100,00	€ 600,00
Art.4, comma 12: per avere collocato tappetini non aderenti al suolo.	€ 50,00	€ 300,00
Art.4, comma 14: per non avere pubblicizzato la vendita di cose usate.	€ 50,00	€ 300,00
Art.5: per avere violato le disposizioni in materia di circolazione dei veicoli.	€ 100,00	€ 600,00
Art.17, comma 4: per avere ceduto parzialmente il posteggio, o costituito un unico banco di vendita nel caso di concessioni di posteggio contigue in capo al medesimo titolare.	€ 200,00	€ 2.000,00
Violazioni diverse dalle precedenti per le quali non sia prevista una sanzione dalla legislazione nazionale e regionale in materia.	€ 50,00	€ 300,00

2. La procedura sanzionatoria viene effettuata ai sensi della Legge 24.11.1981, n.689.

3. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva, il Dirigente del Settore Sviluppo Produttivo e Residenziale può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, nelle ipotesi di cui al punto a) del successivo comma, oppure l'intera attività commerciale nell'ipotesi di cui al punto b) o in caso di altre gravi violazioni.

4. Si considerano di particolare gravità:

- a) violare le disposizioni inerenti la circolazione dei veicoli all'interno del mercato di cui all'art.5;
- b) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del verde pubblico e dell'impianto di fornitura di energia elettrica.

5. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

TITOLO II – TAXI E SERVIZIO NOLEGGIO VETTURE CON CONDUCENTE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 29 Disciplina del servizio

1. Il presente titolo disciplina l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea di cui alla Legge n. 21 del 15/01/1992, e successive modificazioni e integrazioni, e alle Direttive approvate con atto di Consiglio Regionale n. 2009 del 31/05/1994.
2. È escluso dal presente titolo il servizio di noleggio con conducente svolto mediante autobus disciplinato dalla Legge n. 218/2003 che ne trasferisce la competenza alla Provincia.

Art. 30 Definizione del servizio

1. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.
2. Gli autoservizi pubblici non di linea sono costituiti dal servizio di taxi e dal servizio di noleggio con conducente così come definiti rispettivamente agli artt. 1, 2 e 3 della Legge n. 21/92.
3. Tali autoservizi sono compiuti a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti.

Art. 31 Condizioni di esercizio

1. L'esercizio del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità, rispettivamente, di apposita licenza e di autorizzazione, rilasciate dal Comune a persona fisica in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali di cui all'art. 11 e iscritta al ruolo di cui all'art. 6 della Legge n. 21/1992 o in analogo elenco di Paese membro dell'Unione Europea.
2. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza o autorizzazione, da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, sempreché iscritti al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge n. 21/1992.
3. Le licenze e le autorizzazioni sono atti strettamente personali in quanto espressione di funzioni attinenti a compiti di polizia amministrativa locale, di ordine pubblico, sociale, economico e commerciale e non possono essere cumulabili ai sensi dell'art. 8, comma 2, della Legge n. 21/1992.
4. Il titolare di licenza o autorizzazione deve conservare, a bordo del veicolo, la licenza/autorizzazione stessa nonché un contrassegno, esposto in modo ben visibile, approvato dal Comune e contenente il nome e lo stemma dell'Ente, il nome del titolare della licenza/autorizzazione e il numero della stessa.
5. Le modalità di esercizio degli autoservizi pubblici non di linea debbono assicurare l'osservanza delle norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza

infortunistica ed assicurativa. Il personale addetto ai servizi deve avvicinarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo e adeguato.

6. I titolari della licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte al ruolo, così come previsto dall'art. 10 della Legge n. 21/1992.

Art. 32 Conferimento di licenza/autorizzazione

1. Il soggetto titolare di licenza o autorizzazione può conferirla, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 21/1992 agli organismi collettivi di cui al medesimo articolo, al fine di consentire ai predetti organismi collettivi la gestione economica dell'attività autorizzata.

In tal caso la titolarità della licenza o autorizzazione rimane in capo al conferente.

2. Il conferimento di cui al comma 2 deve essere attestato dal Comune in calce alla licenza o autorizzazione, previa verifica dell'atto di conferimento ed è efficace fino a quando il titolare non eserciterà la facoltà di richiedere il trasferimento, così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 7 della Legge n. 21/1992.

Art. 33 Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. I veicoli immatricolati in servizio di taxi o di noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, con trasporto collettivo, in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali ed ambientali e per le necessità di diretti collegamenti o di opportuni coordinamenti integrativi o intermodali con i servizi di linea.

2. Il servizio di cui al comma 1 deve essere autorizzato dal Comune, in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare della licenza/autorizzazione disciplinante condizioni, vincoli e garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Art. 34 Ambiti operativi e territoriali

1. I titolari di licenza/autorizzazione possono effettuare trasporti in tutto il territorio della Regione Emilia-Romagna, in quello nazionale e negli Stati membri della Comunità economica europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Enti lo consentano.

2. Il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio, sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza/autorizzazione per qualunque destinazione. La prestazione del servizio taxi, per destinazioni oltre il territorio comunale o comprensoriale è facoltativa.

3. Con riferimento al servizio taxi è consentito all'utente accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione per l'immediata prestazione. Nel caso di accesso al servizio fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta anche la prescritta tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento (salita se con prenotazione a vista o accettazione del servizio via radio sia per il servizio di taxi). La prenotazione del servizio di taxi è, di norma, vietata al di fuori dei casi sopra consentiti.

4. Il Servizio N.C.C. si rivolge ad un'utenza specifica che avanza presso la rimessa apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi

deve avvenire all'interno delle rimesse. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate esclusivamente nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

5. I veicoli adibiti a Servizio N.C.C. possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di N.C.C. sono effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni singolo Servizio devono avvenire alla rimessa con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri Comuni. Il conducente ha l'obbligo di compilare e tenere un "foglio di servizio" con le modalità di cui all'art. 11, comma 4, della Legge 21/1992 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 35 Organico dei veicoli

1. L'organico dei veicoli è modificabile:

- a) per adeguamento al fabbisogno teorico determinato per il Comune dalla Provincia;
- b) a seguito di dimostrate variazioni di uno o più parametri caratteristici generatori di domanda o di dimostrate particolari condizioni di organizzazione e di svolgimento dei servizi influenti sull'offerta (durata media degli spostamenti, durata media dei turni di servizio o altro) e, più in generale, a seguito di altre variabili socio-economiche-territoriali concorrenti, secondo la metodologia di riferimento, alla determinazione del fabbisogno di cui alla lettera a);
- c) per ogni altra dimostrata esigenza di adeguamento all'organico che non possa convenientemente risultare dalla metodologia e dai criteri definiti in sede provinciale.

Art. 36 Commissione comunale consultiva

1. La Commissione consultiva per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea nel territorio del Comune e per l'applicazione del relativo regolamento è nominata con provvedimento del Sindaco ed è composta da: Assessore competente, un consigliere comunale, un rappresentante designato da ciascuna delle due associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale e un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti a livello locale o, in alternativa, dalla Confederazione regionale sindacale unitaria.

3. La Commissione è presieduta dall'Assessore competente. La Commissione si esprime a maggioranza dei voti con parere motivato con preciso riferimento alle posizioni espresse dai vari componenti, compreso quello dei dissenzienti, riportato nel verbale della seduta. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente. Funge da segretario della Commissione un funzionario del settore. La seduta è valida quando sono presenti almeno tre membri.

4. La Commissione elabora proposte generali e particolari, nonché studi di interesse locale e generale da sottoporre alla Provincia e alla Regione.

5. Il membro della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a due sedute consecutive decade dall'incarico e la Commissione può proseguire nei suoi lavori salva la nomina del sostituto.

6. Il potere di fissare l'ordine del giorno e di convocare la Commissione è attribuito al Presidente, che è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti sottoscritta da almeno tre membri, oppure dal Presidente della Commissione consultiva provinciale.

7. La Commissione consultiva dura in carica per anni cinque e comunque non oltre la durata del mandato del Sindaco che l'ha nominata, a far tempo dalla esecutività del provvedimento di nomina. I relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, iniziativa dell'ente o dell'associazione che li ha designati.

CAPO II - PROCEDIMENTO DI RILASCIO LICENZE/AUTORIZZAZIONI

Art. 37 Bando per l'assegnazione delle licenze

1. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente vengono assegnate per titoli ai soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 31, comma 1, previa pubblicazione di bando pubblico.
2. Il bando deve essere approvato entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, una o più licenze o autorizzazioni, o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse e deve essere pubblicato sul Bollettino della Regione Emilia-Romagna. Resta ferma in ogni caso la validità annuale della graduatoria prevista dall'art.39, salva diversa determinazione del competente organo comunale.
3. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza o autorizzazione per ogni bando.
4. Il bando dovrà contenere i seguenti dati:
 - a) numero e tipo delle licenze/autorizzazioni da assegnare;
 - b) elenco dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
 - c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
 - d) il termine entro il quale deve essere riunita la competente Commissione per l'esame delle domande presentate.

Art. 38 Presentazione delle domande

1. Possono essere titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di N.C.C. tutte le persone fisiche appartenenti agli Stati della Comunità economica europea, a condizione di reciprocità.
2. Le domande per l'assegnazione della licenza di taxi o dell'autorizzazione di noleggio con conducente sono presentate, in bollo, nel rispetto dei termini e delle altre eventuali modalità previste nell'apposito bando, indicando generalità, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - a) certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti, in corso di validità;
 - b) dichiarazione di impegno e non esplicitare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
 - c) documentazione atta a comprovare la presenza di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 39 del presente Codice;
 - d) certificazione medica, rilasciato in data non anteriore a tre mesi, attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.

Art. 39 Istruttoria e Graduatoria

1. Il Dirigente del Settore provvede a redigere una graduatoria fra le domande presentate, in conformità ai precedenti articoli, distintamente per il servizio di taxi e per il servizio di noleggio con conducente, sulla base dei seguenti titoli preferenziali:

- a) avere svolto il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, oppure avere esercitato il servizio di noleggio con conducente in qualità di collaboratore familiare o dipendente, in impresa di noleggio, per analogo periodo, in entrambi i casi, con riferimento ad imprese operanti nell'ambito del territorio comunale sulla base di specifica licenza o autorizzazione d'esercizio;
- b) in subordine, avere svolto l'attività per analogo periodo in imprese di trasporto persone operanti in altro Comune del territorio nazionale o in altro Stato della U.E.;
- c) nell'ambito dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) è data preferenza, in caso di parità, ai soggetti che abbiano esercitato l'attività, in qualità di sostituti, collaboratori familiari o dipendenti, per il periodo complessivamente più lungo;
- d) in assenza dei requisiti di cui alle precedenti lett. a), b) e c), costituiscono titoli preferenziali, rispettivamente:
 - il non essere mai incorsi in gravi infrazioni alle norme di circolazione stradale, tali da essere segnalate;
 - la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap.

3. Non costituisce in ogni caso titolo preferenziale la residenza del soggetto concorrente.

4. In caso di assoluta parità dei requisiti e dei titoli preferenziali si procederà al sorteggio delle domande pervenute.

5. La graduatoria redatta ai sensi dei precedenti commi viene approvata dal Dirigente con proprio atto e viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per almeno trenta giorni; della stessa viene data comunicazione agli interessati.

6. La graduatoria di cui al comma 5 ha validità di un anno a decorrere dalla data della sua approvazione, salvo che per effetto delle avvenute assegnazioni non si esaurisca prima di tale termine, nel qual caso, in presenza di ulteriori disponibilità di licenze e di autorizzazioni, si procede all'emanazione di un nuovo bando.

7. Qualora, dopo l'emanazione del bando, dovessero determinarsi nuove disponibilità di licenze e di autorizzazioni, in aggiunta a quelle espressamente previste nel bando stesso, si procede direttamente alla loro assegnazione sino ad esaurimento della graduatoria, sempreché valida.

8. Nel caso in cui, a seguito di emanazione del bando non siano presentate domande, si provvede alla ripetizione dello stesso entro i dodici mesi successivi e così di seguito, sino a completa assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni disponibili.

Art. 40 Assegnazione e Rilascio della Licenza - Impedimenti soggettivi

1. Il Dirigente competente provvede al rilascio della licenza per il servizio di taxi e dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente nei termini previsti dal Regolamento sui procedimenti amministrativi.

2. Ai fini del rilascio della licenza e dell'autorizzazione di cui al comma 1, il soggetto interessato dovrà essere in possesso di ogni altro requisito richiesto dalle norme vigenti, producendo la relativa documentazione entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al precedente art. 39, comma 5:

- essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
- essere iscritto al Registro delle ditte presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o al Registro delle imprese artigiane ai sensi della Legge n. 443 dell'8/08/1985, e successive modifiche e integrazioni, per le imprese già esercenti l'attività;
- essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo o dei veicoli per i quali è rilasciata dal Comune la licenza o l'autorizzazione di esercizio;
- disporre, ai fini del rilascio di autorizzazione per il servizio di N.C.C., di rimessa nel Comune che rilascia la autorizzazione stessa.
- non avere trasferito precedente licenza o autorizzazione da almeno 5 anni.

3. Risultano in ogni caso impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza di taxi o dell'autorizzazione per il servizio di N.C.C.:

- a) aver riportato condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
- c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
- d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza sia da parte del Comune nel quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni.
- e) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore a 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.

Art. 41 Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione, o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.

2. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa ad esso non imputabile.

Art. 42 Validità delle licenze e autorizzazioni

1. Le licenze e le autorizzazioni sono sottoposte ogni anno a controllo, ai fini di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dal presente regolamento.

2. La licenza e l'autorizzazione possono essere revocate o dichiarate decadute anche prima dei suddetti termini di controllo nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

Art. 43 Trasferibilità del titolo autorizzativo

1. La licenza e l'autorizzazione fanno parte della dotazione d'impianto d'azienda e sono trasferibili per atto fra vivi, su richiesta del titolare, ad altro soggetto in possesso dei requisiti necessari, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno d'età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. Il trasferimento della licenza o dell'autorizzazione "mortis causa" è autorizzato dal Dirigente competente alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti. Qualora l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata massima di due anni, ferma restando la facoltà di cui all'art. 10, comma 2, della Legge n. 21 del 1992 per gli eredi dei titolari dell'attività di taxi.

3. L'esercizio provvisorio dell'attività mediante sostituti iscritti al ruolo, trova applicazione anche nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare, fatto salvo il mantenimento in capo allo stesso dei requisiti di idoneità morale per i quali non è ammessa alcuna deroga.

4. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione, nel caso di trasferimento della licenza per atto fra vivi, oppure gli eredi o i loro legittimi rappresentanti, nel caso di trasferimento della licenza per causa di morte, debbono inoltrare, ai fini della voltura del titolo autorizzatorio, apposita domanda al Comune comprovando, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria per legge o per testamento, lo stato di famiglia e, se necessario, il consenso degli eredi.

5. Contestuale domanda di rilascio della licenza o dell'autorizzazione deve essere inoltrata dal soggetto al quale si intende trasferire il titolo, il quale dovrà dare dimostrazione del possesso dei prescritti requisiti morali e professionali e dell'assenza delle cause di impedimento di cui all'art. 40 del Codice.

6. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può essere attribuita, rispettivamente altra licenza o autorizzazione, né dallo stesso né da altro Comune, né gli può essere assegnata nuovamente altra licenza o autorizzazione in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

7. La condizione di cui al comma 6 è accertata, per i Comuni diversi da quello concedente, mediante autocertificazione dell'interessato.

CAPO III – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 44 Comportamento del conducente in servizio – obblighi e divieti

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- prestare il servizio con regolarità;
- comportarsi con correttezza, senso civico e di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- tenere a bordo del mezzo copia del regolamento comunale ed esibirla a chi ne faccia richiesta;
- segnalare, attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura taxi, la condizione di taxi libero o occupato.
- conservare a bordo del veicolo i documenti che legittimano l'esercizio dell'attività.

2. È fatto divieto di:

- a) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
- d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale;
- e) utilizzare un veicolo diverso da quello autorizzato;
- f) deviare dal percorso più breve, salvo comprovabili cause di forza maggiore.

3. Restano a carico dei titolari della licenza e dei conducenti dei veicoli le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norme di legge.

Art. 45 Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 46 Trasporto dei portatori di handicap

1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

2. La prestazione dei servizi di taxi e di noleggio con conducente è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

3. I veicoli in servizio di taxi o noleggio con conducente appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dalla normativa vigente.
4. Nell'ambito dell'organico dei veicoli destinati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente, è stabilito il numero di quelli espressamente destinati al trasporto di persone portatrici di handicap.

Art. 47 Idoneità dei veicoli - Sostituzione

1. Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della MCTC, il Comune può accertare la sussistenza delle necessarie condizioni di manutenzione, di conservazione e di decoro del veicolo adibito al servizio di taxi e di noleggio con conducente.
2. Qualora il veicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato, il settore competente stabilisce un termine entro il quale il titolare deve provvedere al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, il Dirigente, su parere della Commissione e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione della licenza o autorizzazione ai sensi dell'art. 52 del presente codice.
3. E' sempre autorizzata, su richiesta dell'interessato, la sostituzione del veicolo con altro idoneo.

Art. 48 Tariffe

1. Le tariffe del servizio di taxi sono fissate dalla Giunta Comunale annualmente, su proposta della Commissione di cui all'art. 36 del presente Codice, in relazione ai costi del servizio localmente risultanti (spese assicurative, di trazione, di personale, ammortamento e remunerazione del capitale ecc.), sulla base delle eventuali disposizioni provinciali in materia. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.
2. Tali tariffe devono prevedere il costo del trasporto del bagaglio a seguito del passeggero, che è obbligatorio.
2. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi determinati dalla Giunta Comunale su proposta della Commissione di cui all'art. 36 del presente Codice ed adeguate in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti.
3. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati (con taxi o con N.C.C.) ai sensi dell'art. 33 del presente Codice per ciascun utente si applicano, di norma, le tariffe in vigore per i servizi di trasporto di linea, corrispondente alla rispettiva destinazione.
4. Il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti è obbligatorio e gratuito mentre il trasporto di altri animali è facoltativo.

Art. 49 Taxi di scorta

1. Nell'ambito di organizzazione di servizi taxi, il Comune può definire, con pianta organica distinta, sentita la Commissione di cui all'art. 36, il numero delle licenze di taxi e le condizioni per la loro assegnazione, in soprannumero rispetto alla dotazione organica, da utilizzare unicamente per le esigenze di scorta di taxi in fermo tecnico.

2. Il Comune stabilirà contemporaneamente i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli.

CAPO IV - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E ACCESSORIE -DECADENZA

Art. 50 Sanzioni Pecuniarie

1. Fatte salve le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza o dell'autorizzazione comunale di esercizio, di cui ai successivi articoli 51, 52, 53 e 54, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel codice della strada sono punite con le sanzioni pecuniarie di seguito indicate:

Tipologia di violazione regolamentare	Sanzione Amm.va Minima	Sanzione Amm.va Massima
Art. 31, comma 2: nel caso in cui il servizio non sia esercitato direttamente dal titolare della licenza o autorizzazione, da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, sempreché iscritti al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 21/1992).	€ 250,00	€ 1000,00
Art. 31, comma 4: non aver conservato, a bordo del veicolo, la licenza/autorizzazione e/o non aver esposto, in modo ben visibile, il contrassegno approvato dal Comune e contenente il nome e lo stemma dell'Ente, il nome del titolare della licenza/autorizzazione e il numero della stessa.	€ 50,00	€ 250,00
Art.33: aver espletato i servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea in assenza dell'autorizzazione da parte del Comune,.	€ 300,00	€ 1500,00
Art. 44: per non aver rispettato gli obblighi e i divieti di comportamento del conducente in servizio.	€ 50,00	€ 1000,00
Art. 46, comma 1: per non aver prestato tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.	€ 300,00	€ 1500,00
Art. 46, comma 3: per non aver esposto il simbolo di accessibilità	€ 50,00	€ 500,00
Art. 48: non aver rispettato le disposizioni in materia di tariffe.	€ 250,00	€ 1500,00
Per qualsiasi altra violazione.	€ 50,00	€ 1000,00

2. La procedura sanzionatoria viene effettuata ai sensi della Legge n. 689 del 24/11/1981, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 51 Sanzioni Accessorie

1. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di rapporti redatti da competenti organi di accertamento. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale, entro i successivi quindici giorni, può far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive.
2. A tal fine gli organi accertatori inviano immediatamente dopo la notifica del verbale copia dello stesso al Servizio competente.
3. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia alla licenza o autorizzazione.

Art. 52 Diffida

1. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo sono contestate dai competenti organi di accertamento. Il verbale della violazione viene tempestivamente inviato al Dirigente competente, il quale diffida il titolare della licenza o della autorizzazione nei seguenti casi in cui lo stesso:
 - a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
 - b) non eserciti con regolarità il servizio;
 - c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione comunale;
 - d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al Sindaco;
 - e) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni;
 - f) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida si applica la sanzione della sospensione della licenza o dell'autorizzazione ai sensi del successivo articolo 53.

Art. 53 Sospensione della licenza e dell'autorizzazione

1. La licenza o autorizzazione comunale d'esercizio è sospesa, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
 - a) violazione delle vigenti norme comunitarie;
 - b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - c) violazione di norme vigenti del codice della strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
 - d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 50 del presente Codice;
 - e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
 - f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - g) prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti;
 - h) inosservanza delle tariffe stabilite;

- i) nel caso previsto all'art. 52, comma 2.
2. Il Dirigente competente dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

Art. 54 Revoca della licenza

1. La licenza e l'autorizzazione comunale d'esercizio sono revocate, con provvedimento del dirigente del settore competente, nei seguenti casi:
- a) quando, in capo al titolare della licenza o autorizzazione, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
 - b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art. 53 del presente Codice;
 - c) quando la stessa sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'art. 43 del presente Codice;
 - d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
 - e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Codice;
 - f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
 - h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.
 - i) in caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie.
2. La licenza o l'autorizzazione è altresì soggetta a revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art.40, comma 3.

Art. 55 Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

1. La licenza e l'autorizzazione comunale d'esercizio sono dichiarate decadute nei seguenti casi:
- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 41 del presente Codice;
 - b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
 - c) per morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 41 del presente Codice o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 43, comma 2, del presente Codice;
 - d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
 - e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.
2. La decadenza è dichiarata con provvedimento del Dirigente competente e viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

TITOLO III - ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 56 Oggetto

1. Per attività di somministrazione di alimenti e bevande si intende la vendita di prodotti per il consumo sul posto, che si realizza in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico ed attrezzate a tal fine, attraverso un "servizio assistito di somministrazione", ai sensi della L. R. n. 14/2003.
2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, può essere effettuata anche mediante distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività, nonché al domicilio del consumatore ed in locali non aperti al pubblico.
3. Il Comune adotta i criteri di programmazione degli esercizi della somministrazione di alimenti e bevande in base alle direttive emanate dalla Regione con propria deliberazione, con l'esclusione delle attività di cui all'art. 4, comma 5, della L.R. n. 14/2003.
4. La disciplina del presente titolo non si applica al "consumo sul posto" effettuato presso gli esercizi di vicinato e di panificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f bis), e art. 4 comma 2 bis, della Legge n. 223/2006, e successive modifiche ed integrazioni, che, nel definire tale attività, la distingue da quella di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L.R. n. 14/2003, individuandone nella mancanza del "servizio assistito" l'elemento di distinzione.

Art. 57 Esercizio dell'attività

1. L'attività di somministrazione può essere svolta, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera a) della L.R. n. 14/2003, congiuntamente alle attività ivi elencate di spettacolo, trattenimento e svago, sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonché in strutture di servizio. In tal caso l'attività di somministrazione deve essere logisticamente e funzionalmente collegata a quella di riferimento, rispettando le seguenti condizioni: alla stessa deve essere destinata una superficie inferiore a quella in cui si svolge l'attività principale collegata e non deve essere riservato un ingresso sulla pubblica via, indipendente dall'attività principale.
2. In occasione di manifestazioni, quali feste, fiere, mercati e similari, la somministrazione può essere autorizzata in forma temporanea per la durata dell'evento, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 14/2003.
3. L'attività può essere autorizzata anche in forma stagionale: in questo caso il periodo massimo di attività è determinato in sei mesi.
4. Il possesso del titolo per la somministrazione abilita anche all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, sempreché i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.
5. L'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande in locali aperti al pubblico abilita altresì i titolari della medesima, all'installazione degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. e disciplinati dal Titolo I, Parte II del presente Codice.

Art. 58 Avvio dell'attività

1. L'inizio dell'attività di cui al presente titolo è subordinato al rilascio dell'autorizzazione nei casi di apertura di nuovi esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
2. L'attività può essere avviata con Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) nei seguenti casi:
 - apertura, trasferimento di sede, ampliamento della superficie di somministrazione delle attività indicate all'art. 4, comma 5, della L.R. n. 14/2003, incluse le attività di somministrazione di cui all'art. 9 della L.R. n. 14/2003 (mense ospedaliere, scolastiche, all'interno di case di cura ecc. anche quando gestite da terzi o comunque svolte a fini di lucro);
 - trasferimento di sede dell'esercizio di somministrazione;
 - trasferimento della titolarità dell'esercizio di somministrazione, conseguente alla cessione della relativa azienda per atto fra vivi o a causa di morte;
 - ampliamento e riduzione della superficie di somministrazione.
3. Le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività e le domande per il rilascio delle Autorizzazioni devono contenere gli elementi e le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e presupposti indicati nel successivo art. 59.

Art. 59 Requisiti morali, professionali e strutturali

1. Per esercitare l'attività di cui al presente titolo è necessario essere in possesso di uno dei requisiti professionali di cui all'art. 71, comma 6, del D.Lgs. n. 59/2010. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovino nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 (c.d. "requisiti morali").
2. In relazione ai locali nei quali sarà esercitata l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 8, comma 6, L.R. n. 14/2003, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presenza dei seguenti requisiti strutturali:
 - rispetto delle prescrizioni urbanistiche, in particolare in materia di destinazione d'uso, conformità edilizia ed agibilità dei locali;
 - osservanza delle norme in materia igienico sanitaria previste ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande (Regolamenti CE n. 852 ed 853 del 2004);
 - sussistenza delle condizioni di "sorvegliabilità" dei locali di cui al D.M. n. 564/1992, e successive modifiche;
 - sussistenza delle condizioni per la tutela dall'inquinamento acustico da dimostrare con la presentazione della valutazione d'impatto acustico, ai sensi della vigente normativa in materia.
3. Nell'esercizio delle attività deve essere assicurato il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, con particolare riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alle misure di prevenzione incendi.

CAPO II - DISCIPLINA DEI PICCOLI TRATTENIMENTI

Art. 60 Definizione dei piccoli trattenimenti

1. Il titolo per la somministrazione di alimenti e bevande abilita anche allo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.).
2. Si intendono inclusi nella definizione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, svolti con le modalità di cui al successivo art. 61:
 - a) spettacoli a cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;
 - b) trattenimenti a cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti.
3. E' esclusa la possibilità di effettuare attività di spettacolo e trattenimento diverse da quelle di cui al presente Capo, salvo che l'esercente si munisca della licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.
4. Al fine di non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo, i trattenimenti di cui ai commi 1 e 2 devono avvenire nel rispetto delle condizioni di cui al successivo art. 61 e delle disposizioni contenute nel vigente Codice per la disciplina delle attività rumorose.

Art. 61 Caratteristiche dei locali e modalità di esercizio dei piccoli trattenimenti

1. L'esercizio dell'attività di trattenimento svolta entro i limiti e secondo le modalità di seguito indicate, non configura l'attivazione di un locale di pubblico spettacolo:
 - a) Utilizzo degli spazi:

L'attività deve avvenire nell'ambito degli spazi qualificati come superficie di somministrazione dell'esercizio e non deve implicare la realizzazione di strutture particolari, quali pedane e palchi, o una diversa collocazione delle attrezzature di sosta, quale la sistemazione a platea delle sedie, né destinare in tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo o prevalente utilizzo del trattenimento, mediante la realizzazione di apposite sale.
 - b) Ingresso gratuito:

L'ingresso all'esercizio deve essere gratuito e pertanto il pubblico deve potere accedere liberamente, fatti salvi i limiti di cui alla precedente lett. a), indipendentemente dalla presenza di attività di trattenimento.
 - c) Divieto di maggiorazione dei prezzi:

E' vietata qualsiasi maggiorazione del prezzo delle consumazioni rispetto ai prezzi normalmente praticati dall'esercizio.
2. L'attività di trattenimento deve in ogni caso mantenersi complementare rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ed a tal fine è vietata la pubblicità degli eventi disgiuntamente dalla pubblicità inerente l'attività di somministrazione.

TITOLO IV – STRUTTURE DI VENDITA DI MEDIE DIMENSIONI

Art. 62 Oggetto

1. Si definiscono Medie Strutture di vendita gli esercizi del commercio al dettaglio in sede fissa aventi superficie superiore ai limiti degli Esercizi di Vicinato (mq. 250) e fino a mq. 2.500.
2. Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. n. 114/1998, la misura dell'area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all'esposizione delle merci e collegati direttamente all'esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici e altri servizi per i quali non è previsto l'ingresso dei clienti, nonché gli spazi di "avancassa" purché non adibiti all'esposizione di merci.
3. Il Comune prevede nei propri strumenti di programmazione territoriale e urbanistica l'insediamento nel territorio delle medie strutture di vendita. Tale insediamento deve avvenire secondo le norme, i criteri e gli indirizzi di cui alla deliberazione di Consiglio Regionale n. 1253/1999 e successive modifiche ed integrazioni relativa ai "Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa in applicazione dell'art. 4 della L.R. n. 14/1999, e successive modifiche ed integrazioni."
4. In relazione alle caratteristiche della rete viaria, non saranno comunque rilasciate autorizzazioni per nuove strutture di vendita o per il trasferimento di sede di strutture di vendita in immobili che abbiano accesso carrabile esclusivamente dalle seguenti strade: Via Pisa, Via Amalfi, Via Polesine, Via Premuda, Via Russi, Via Venezia (solo parte privata), Via Genova, Via Lepanto (solo parte privata).

Art. 63 Avvio dell'attività

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita e l'estensione del settore merceologico di una media struttura di vendita sono soggette al rilascio di autorizzazione da parte del Comune.
2. Sono soggette alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) le seguenti attività:
 - la cessazione dell'attività;
 - le modifiche interne che non comportino aumento della superficie di vendita;
 - la riduzione dei settori merceologici da due a uno;
 - il trasferimento della titolarità dell'attività di vendita, conseguente alla cessione della relativa azienda per atto fra vivi o a causa di morte.
3. Le domande per il rilascio delle Autorizzazioni e le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività devono contenere gli elementi e le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti soggettivi relativi al richiedente ed oggettivi relativi all'immobile in cui verrà svolta l'attività, previsti dalla normativa ed indicati nella modulistica approvata dal settore competente e pubblicata sul sito internet dell'ente.

Art. 64 Rilascio dell'autorizzazione

1. Nel caso di domande concorrenti relative alla stesso ambito l'autorizzazione all'apertura di una nuova media struttura di vendita è concessa prioritariamente:

- per il settore alimentare a domande che prevedono la concentrazione di preesistenti medie strutture e l'assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente.
- per il settore non alimentare a domande che prevedono la concentrazione di preesistenti medie strutture e siano presentate da richiedenti che abbiano frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o risultano in possesso di adeguata qualificazione.

2. In entrambi i settori di cui sopra, sono comunque prioritarie le domande relative agli insediamenti inseriti nell'ambito di progetti di valorizzazione commerciale di cui all'art. 8 della L.R. n. 14/1999.

3. Si applicano, come elementi ulteriori, quelli previsti dall'art. 12, commi 4, della L.R. n. 14/1999.

PARTE II - DISCIPLINA ATTIVITA' DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

TITOLO I – APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO, SALE GIOCHI E SALE SCOMMESSE **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 65 – Quadro normativo di riferimento

1. Le disposizioni normative di riferimento per l'apertura e l'esercizio delle Sale Giochi e delle Sale Scommesse, nonché per l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. sono principalmente le seguenti:

- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza: articoli 86, 88 e 110;
- Legge Regionale n. 5 del 4.7.2013 e ss.mm. "Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza del gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate";
- D.G.R. n. 831 del 12.6.2017 "Modalità applicative del divieto alle sale da gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito";
- Decreti Ministeriali specifici che individuano il numero di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6 e 7 del T.U.L.P.S., che possono essere installati presso le Sale da gioco e Sale scommesse, e negli altri esercizi ove è consentito. in rapporto alla superficie del locale: D.Dirett. 27.10.2003, D.Dirett. 18.1.2007, d.Dirett. 27.7.2011;
- Normativa vigente in materia di inquinamento acustico;
- Normativa vigente in materia di conformità urbanistico-edilizia del locale e della destinazione d'uso;
- Normativa vigente relativa agli impianti elettrici ed alle altre installazioni;
- Norme in materia di orari, per le quali si rinvia a specifica ordinanza sindacale emessa ai sensi dell'art. 50 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 65 bis - Definizione apparecchi e modalità di esercizio

1. Gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici sono quelli previsti dall'art. 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. di seguito elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) slot machine: "slot e new slot" art. 110, comma 6, T.U.L.P.S.;
- b) videolottery: "VLT" art. 110, comma 7, T.U.L.P.S.;
- c) apparecchi da intrattenimento elettromeccanici privi di monitor (gru meccaniche, pesche orizzontali e verticali);
- d) videogiochi che non consentono nessuna vincita nemmeno in natura.

I dispositivi di cui alle lettere a) e b) sono vietati ai minori di anni 18.

2. Tali apparecchi possono essere installati presso i seguenti esercizi già autorizzati ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. (per effetto dell'art. 2, lett. g del D.P.R. n. 311/2001):

- Sale Scommesse e Sale Bingo di cui all'art. 88 T.U.L.P.S.;
- Sale Giochi;
- Esercizi della somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico;
- Alberghi ed esercizi similari;

- Circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande ai soci, con esclusivo riferimento all'area della somministrazione (D. Dirett. 27.10.2003).
3. Tali apparecchi possono essere installati altresì – previo rilascio di autorizzazione ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S.,- nei seguenti esercizi, come previsto dall'art. 3, comma 4, del D.Dirett. 27.7.2011:
- circoli privati non autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande ai soci;
 - esercizi commerciali;
 - altre aree aperte al pubblico.
4. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art.66, comma 3, ai sensi dell'art. 6, comma 2 bis, della L.R. 5/2013, è vietata l'installazione degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett a) del T.U.L.P.S. (Slot e VLT) nei locali sopra individuati, quando gli stessi si trovino ad una distanza inferiore a cinquecento metri dai luoghi sensibili risultanti dalla mappatura allegata al presente Codice, calcolati come previsto dal successivo art. 66 bis. Per "installazione" si intende il collegamento degli apparecchi alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
5. Gli esercizi commerciali, pubblici esercizi, ed altre attività all'interno delle quali possono essere installati apparecchi per il gioco, dovranno produrre, a corredo delle pratiche amministrative di apertura, trasferimento, ampliamento dell'attività, un'autocertificazione attestante di essere ad una distanza superiore ai 500 metri dai luoghi sensibili, nel caso in cui intendano installare apparecchi da gioco.
6. L'installazione degli apparecchi di cui al presente titolo, ove consentita, è comunque subordinata e alle disposizioni dei Decreti Ministeriali specifici indicati nel precedente art. 65 che stabiliscono, per ogni tipologia di esercizio individuata, ed in rapporto alla superficie del medesimo, il numero di apparecchi e congegni che possono essere installati.

Art. 66 - Sale Giochi e Sale Scommesse

1. Le Sale Giochi e le Sale Scommesse sono i punti di raccolta delle scommesse ed i punti di vendita con attività di gioco esclusiva o a questi assimilabili, le cui tipologie sono individuate ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 luglio 2011 (¹).
2. Tali esercizi sono composti da uno o più locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati degli apparecchi di cui al presente titolo, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ed esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box, ad esclusione di quelli che possano configurarsi quali forme di spettacolo autorizzato ai sensi dell'art 86 del TULPS.
3. Ai sensi dell'art. 6, comma 2 bis, della L.R. 5/2013, è vietato l'esercizio delle Sale Giochi e delle Sale Scommesse in locali che si trovino ad una distanza inferiore a cinquecento metri dai luoghi sensibili ivi indicati, e risultanti dalla mappatura allegata al presente Codice, calcolati come previsto dal successivo art.66 bis.

¹ Ministero dell'economia e delle finanze **D.Dirett.27-7-2011**

Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 agosto 2011, n. 187

Art. 3 Tipologia dei punti di vendita presso i quali è consentita la raccolta di gioco

1. Sono da considerarsi punti di vendita con attività di gioco esclusiva, nei quali venga esercitata di fatto esclusivamente attività di gioco, quelli individuati nelle lettere che seguono:

a) agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi di cui al *decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111*, adottato in attuazione dell'*art. 1, comma 286, della legge n. 311/2004*, nonché delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169*;

b) negozi di gioco di cui all'*articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223* convertito in legge, con modificazioni, dall'*art. 1, legge 4 agosto 2006, n. 248*, nonché negozi di gioco di cui all'*articolo 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149* convertito con modificazioni dalla *legge 19 novembre 2008, n. 184* come modificato dall'*articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203*;

c) sale bingo, di cui *decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29*;

d) esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'*articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.*;

e) sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito.

2. Sono da considerarsi punti di vendita assimilabili a quelli con attività di gioco esclusiva i punti di vendita individuati al comma 1 come aventi «attività di gioco esclusiva», presso i quali sono comunque presenti punti autorizzati di somministrazione di alimenti e di bevande sempreché:

- dall'insegna risulti chiaramente la destinazione commerciale all'attività di gioco, e l'eventuale riferimento all'attività di somministrazione non risulti autonomo rispetto all'attività di gioco;

- l'accesso all'area di somministrazione avvenga dal medesimo ingresso di accesso al locale presso il quale si svolge l'offerta di gioco; - - l'area di somministrazione non sia situata immediatamente dopo aver varcato l'ingresso al locale;

- l'attività di somministrazione avvenga esclusivamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa

Art. 66 bis - Modalità di calcolo dei 500 metri

1. Ai fini del calcolo dei 500 metri dai luoghi sensibili di cui all'art. 6, comma 2 bis, della Legge Regionale n. 5/2013, la misurazione della distanza va effettuata sulla mappa dei luoghi sensibili allegata al presente Codice tenendo conto dell'asse geometrico dei segmenti che formano il tracciato del percorso pedonale più breve che congiunge l'ingresso principale dell'unità immobiliare contenente gli apparecchi e l'ingresso principale al luogo sensibile.

A tal fine la mappa dei luoghi sensibili individua i punti di accesso principale rispetto ai quali effettuare la misurazione. La mappa dei luoghi sensibili allegata al presente Codice è redatta secondo i criteri stabiliti dalla L.R. 5/2013 s.m.i. e sarà oggetto di aggiornamento in relazione alle trasformazioni del tessuto urbano e agli atti di pianificazione urbanistica.

Art. 66 ter – Gestione fase transitoria

1. Il divieto previsto dal precedente art. 66, comma 3, si applica anche alle Sale Giochi e Sale Scommesse in esercizio: sulla base della mappatura allegata al presente Codice, saranno individuati gli esercizi ricadenti nel divieto di esercizio in quanto situati ad una distanza inferiore a m. 500 dai luoghi sensibili nei confronti dei quali, entro sei mesi dall'approvazione della mappatura, saranno adottati i provvedimenti di chiusura di cui alla DGR n. 831/2017. A questi stessi esercenti che intendano proseguire la propria attività in zone non soggette a divieti – formalizzandone l'intendimenti con la presentazione della domanda del permesso di costruire o l'istanza di avvio attività entro sei mesi dall'approvazione della mappatura - è concessa una proroga fino ad un massimo di ulteriori sei mesi rispetto al termine per l'adozione del provvedimento di chiusura.

2. Ai titolari degli altri esercizi ove sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. ricadenti anch'essi nell'area situata a meno di m. 500 dai luoghi sensibili, sarà comunicato il divieto di installazione di nuovi apparecchi ed il divieto di rinnovo dei contratti di utilizzo alla loro scadenza.

Per installazione s'intende anche:

- a) il rinnovo del contratto stipulato fra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
- b) la stipulazione di un nuovo contratto anche con differente concessionario nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
- c) l'installazione di apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.

A tal fine, su ogni apparecchio installato nei locali che ricadono nei 500 metri dai luoghi sensibili, il Titolare dell'esercizio dovrà indicare in modo chiaramente leggibile la data del collegamento alle reti telematiche e la data di scadenza del contratto stipulato con il concessionario per l'utilizzo degli apparecchi esistenti prima dell'entrata in vigore della presente disciplina.

CAPO II

Art. 66 quater - Sanzioni pecuniarie

- 1) L'osservanza delle disposizioni del presente Titolo è garantita in via principale dalla Polizia Locale, ovvero, dagli organi di cui al quarto comma della L. 24 novembre 1981, n. 689.
- 2) Gli atti di accertamento e il procedimento sanzionatorio sono disciplinati dalla L.R. 28 aprile 1984 n. 21 e per quanto non previsto, dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.
- 3) Le violazioni delle disposizioni del TITOLO I – APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO, del presente Regolamento, sono punite con le sanzioni previste dall'art. 7 bis del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, (da Euro 25,00 a Euro 500,00).
- 4) La Giunta Comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, potrà stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art.16 comma 2 della L. 689/1981, differenziato rispetto all'effettiva gravità dei comportamenti vietati o prescritti.
- 5) Nel caso in cui gli apparecchi da gioco siano collocati a distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili, le relative sanzioni amministrative saranno applicate per ogni singolo apparecchio.

TITOLO II – SPETTACOLO VIAGGIANTE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 67 Oggetto

1. Il presente titolo disciplina la concessione di aree comunali per l'esercizio temporaneo nel territorio del Comune di Cesena dell'attività di spettacolo viaggiante e circense, sia nei parchi tradizionali sia per altri impianti non costituenti parchi tradizionali, di cui alla Legge n. 337 del 18/03/1968, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è necessaria apposita licenza rilasciata ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S.
3. Il Comune, ai fini del presente titolo, individua periodicamente con apposita deliberazione di Giunta, le aree disponibili e i relativi periodi per la collocazione delle attrezzature dello spettacolo viaggiante e circense.

Art. 68 Definizioni

1. Sono considerate attività di "spettacolo viaggiante" le attività spettacolari, i trattenimenti ai sensi dell'art. 2 della L. 337/1968 e le attrazioni conformi alle tipologie comprese nell'elenco ministeriale previsto dall'art. 4 della Legge n. 337/1968, allestiti all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento.
2. Sono Parchi di Divertimento i complessi di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante temporanei, sia tradizionali che non tradizionali. Tali complessi, destinati allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistono su una medesima area e per essi è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni.
3. Tali parchi svolgono la loro attività per un periodo non superiore a 120 giorni all'anno per i parchi tradizionali e non superiore a 30 giorni all'anno per i parchi non tradizionali.

Art. 69 Norme a tutela del benessere animale

1. Le attività di cui al presente titolo devono ispirarsi ai principi enunciati ed alle dichiarazioni degli organismi internazionali preposti alla tutela delle specie animali, nonché alle disposizioni di legge e regolamentari in materia di tutela degli animali. In particolare, il concessionario deve dotarsi delle autorizzazioni e/o nulla osta previsti dalle leggi nazionali, regionali e le norme regolamentari. Sono vietate le mostre con esposizione di animali, fatta eccezione per quelle allestite in stretta connessione con lo spettacolo circense debitamente autorizzato, purché vengano fornite dal titolare del circo adeguate assicurazioni tecniche in ordine alla tutela del benessere degli animali esposti.
2. A tal proposito, il Comune, nella persona del Sindaco, può richiedere ispezioni da parte della competente Autorità al fine di verificare il rispetto delle stesse.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni contenute nelle norme regolamentari sul benessere animale.

CAPO II - PARCHI TRADIZIONALI

Art. 70 Organico del Parco

1. La composizione dell'organico delle attrazioni dei parchi tradizionali deve essere tale da assicurare un giusto equilibrio tra le diverse tipologie, al fine di garantire la massima funzionalità ed attrazione dei parchi stessi.
2. L'organico del Parco è costituito, in via prioritaria, dai Frequentatori Tradizionali che vi partecipano.
3. Qualora, in caso di assenze fra questi ultimi oppure di maggior disponibilità di aree, si rendesse necessario completare o ampliare il suddetto organico, l'Amministrazione Comunale può concedere, annualmente, l'occupazione di aree ad attrazionisti diversi dai Frequentatori Tradizionali, attingendo a graduatorie redatte secondo il successivo art. 71.

Art. 71 Frequentatori tradizionali

1. L'elenco dei Frequentatori Tradizionali dei diversi Parchi alla data di entrata in vigore del presente codice, è stilato dal Servizio Responsabile delle Attività Economiche ed è reso disponibile a chiunque voglia prenderne visione.
2. I Frequentatori Tradizionali hanno accesso prioritario al Parco nel quale rivestono tale caratteristica, rispetto alle richieste di partecipazione di altri soggetti.
3. Il competente Servizio dell'Amministrazione Comunale, esaminate le domande pervenute, in regola con quanto richiesto dal presente codice, redige l'organico del Parco inserendo le attrazioni in base all'anzianità di frequenza nel medesimo.
Per anzianità di frequenza si intende quella acquisita tramite la partecipazione continuativa allo stesso Parco con la medesima attrazione per almeno tre anni, a decorrere dal 15 marzo 2001, data di approvazione del precedente Regolamento relativo a circhi, attività dello spettacolo viaggiante e parchi di divertimento.
In caso di parità fra le richieste avanzate da attrazionisti che vantino uguale anzianità di frequenza nel medesimo Parco Tradizionale, si farà ricorso al sorteggio.
4. Qualora il frequentatore tradizionale non possa essere presente al parco per comprovate cause di forza maggiore ritenute tali dal responsabile dell'ufficio competente, conserva l'anzianità acquisita; tuttavia allo stesso non potrà essere attribuita la presenza relativa alla manifestazione da cui resta assente per tali cause.
5. In tal caso l'attrazione potrà essere sostituita esclusivamente attingendo dalla graduatoria dei soggetti diversi dai frequentatori, redatta ai sensi del successivo articolo. In carenza di soggetti diversi inseriti in graduatoria, l'attrazione non verrà in alcun modo sostituita, né lo spazio così creatosi potrà essere utilizzato per ulteriori installazioni da parte dei frequentatori presenti nel parco.
6. Nel caso in cui il frequentatore tradizionale non partecipi al parco, senza valide motivazioni, da valutarsi da parte del responsabile dell'ufficio competente, conserva l'anzianità acquisita, ma perde il diritto di partecipare allo stesso parco per i 3 (tre) anni successivi. In tal caso la somma versata a titolo di cauzione viene incamerata dall'Amministrazione.

Art. 72 Concessioni a titolo temporaneo

1. A completamento dell'organico dei Parchi Tradizionali, l'Amministrazione Comunale rilascia annualmente concessioni a titolo temporaneo a soggetti diversi da quelli di cui all'articolo precedente.

2. Le concessioni annuali, compatibilmente con gli spazi e le aree disponibili, vengono rilasciate attingendo alla graduatoria redatta in base al seguente ordine di criteri:

I. attrazioni di novità, purché compatibili con lo spazio disponibile;

II. anzianità di frequenza all'interno del Parco con la medesima attrazione.

In caso di parità di titoli (novità o anzianità di frequenza) si farà ricorso al sorteggio.

3. Nel caso in cui ad avvenuta comunicazione dell'assegnazione a titolo temporaneo della concessione, l'esercente di attività di spettacoli viaggianti rinunci alla partecipazione, decade dalla graduatoria e perde il diritto a partecipare all'edizione successiva del medesimo Parco.

Art. 73 Attrazioni di novità

1. Sono considerate "novità" quelle attrazioni che non costituiscono mere variazioni e/o modificazioni di attrazioni esistenti, stante il loro carattere innovativo.

2. La caratteristica della novità si mantiene per una edizione, dopodiché l'attrazione viene considerata alla stregua delle altre.

Art. 74 Allestimento e funzionamento del Parco

1. L'allestimento dei Parchi Tradizionali, e la sistemazione delle carovane e degli automezzi da trasporto, avviene, nei luoghi individuati dalla Giunta, secondo le modalità disposte dal settore competente.

2. Nell'attività dei parchi di divertimento non è ammessa l'installazione di attrazioni successivamente alla data di apertura del parco. L'allontanamento delle attrazioni prima della chiusura è ammesso soltanto su espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, in considerazione delle motivazioni portate a supporto della richiesta, purché venga fatta salva l'integrità del Parco. Il suddetto allontanamento, inoltre, non potrà essere consentito prima dell'ultima settimana.

Art. 75 Concessione delle aree

1. L'installazione dei Parchi di Divertimento tradizionali è subordinato alla concessione delle aree da parte del Settore competente.

2. La concessione di cui al comma precedente è rilasciata ad ogni singolo esercente in possesso dei requisiti previsti negli articoli successivi direttamente dal Comune, ed è condizionata all'adempimento di tutte le prescrizioni imposte dal presente Codice.

3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico ed alla consegna di un deposito cauzionale, nella misura e nel termine indicati dalle leggi e dai regolamenti comunali.

4. A seguito del rilascio della concessione, e prima della data di inizio del Parco, viene data comunicazione agli interessati per iscritto.

5. La concessione delle aree può essere revocata in qualsiasi momento per inosservanza delle condizioni previste dal presente Codice o dall'atto di concessione, nonché dal Sindaco per ragioni di pubblica sicurezza o di ordine pubblico.

Art. 76 Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione ai Parchi, redatte in bollo e indirizzate al Sindaco, devono pervenire tassativamente entro 60 giorni prima della data prevista per lo svolgimento del parco o entro il diverso termine stabilito con la delibera di Giunta di cui all'art. 67, comma 3. Qualora le domande siano presentate a mezzo raccomandata, farà fede la data del timbro di spedizione.

2. Nella domanda il richiedente deve indicare:

- a) generalità del titolare dell'attrazione (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, partita iva);
- b) recapiti telefonici e indirizzo al quale devono essere inviati eventuali comunicazioni;
- c) la tipologia e le misure esatte dell'attrazione che si intende installare, denominata in base all'elenco ministeriale delle attrazioni (indicandone l'ingombro della/e pedana/e e del vano cassa, qualora gli stessi non siano inseriti nel corpo dell'attrazione);
- d) il numero delle carovane abitazione, dei carriaggi e le loro dimensioni.

3. Alla domanda dovrà essere allegato:

- a) fotocopia della licenza di cui all'art. 69 del R.D. n. 773 del 18/06/1931 e all'art. 19 del D.P.R. n. 616 del 24/07/1977, e successive modifiche ed integrazioni, rilasciata dal comune di residenza;
- b) fotografia dell'attrazione che si intende installare;
- c) polizza assicurativa delle attrazioni;
- d) certificato di collaudo delle attrazioni redatto da un tecnico abilitato che certifichi funzionalità, solidità e sicurezza all'impianto medesimo e il rispetto delle misure di legge;
- e) marca da bollo.

4. Chi richiede di partecipare con una "attrazione novità", unitamente alla domanda deve allegare idonea documentazione fotografica e tecnica, a dimostrazione dell'effettivo carattere di novità dell'attrazione.

5. Le domande che non conterranno gli elementi suindicati o che non avranno gli allegati richiesti dovranno essere regolarizzate nei termini stabiliti dal competente ufficio comunale.

6. L'Amministrazione si riserva ogni possibile controllo circa la veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente.

7. Le domande che non perverranno entro i termini prescritti nel comma 1 o che non verranno regolarizzate entro i termini di cui al comma 5 del presente articolo, verranno dichiarate non accoglibili.

Art. 77 Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è responsabile di tutto quanto concerne l'impianto ed il funzionamento dell'attrazione, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danno o molestia a persone o cose, indipendentemente dalla concessione rilasciata.

2. È fatto divieto:

- a) di smontare anche piccole parti dell'attrazione prima del termine della manifestazione, o apportare modifiche alla struttura della stessa, salvo espressa autorizzazione in tal senso dell'Amministrazione Comunale;
- b) di offrire animali in premio ai sensi dell'art. 7, comma 2, della Legge Regionale n. 5/2005 e dalle vigenti disposizioni regolamentari in materia di benessere degli animali con applicazione delle sanzioni ivi previste;
- c) di installare le attrazioni prima della data stabilita nell'atto di concessione dell'area, salva apposita autorizzazione, e non oltre la data di ispezione della Commissione Provinciale di Vigilanza, salvo deroga espressa della stessa;
- d) di installare attrazioni o giochi non autorizzati;
- e) di occupare spazi diversi da quelli assegnati, e installare le attrezzature durante il periodo di funzionamento delle attività, salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- f) abbandonare il posteggio assegnato prima del termine delle attività del Parco Divertimenti.

3. È vietata altresì qualsiasi forma di sub concessione o di associazione ai fini gestionali successiva alla data di concessione.

4. I titolari della concessione sono tenuti:

- a) a rispettare l'orario di apertura e chiusura delle attrazioni così come indicato nella concessione, nonché a tenere ininterrottamente aperta e illuminata l'attrazione durante gli orari massimi di apertura del parco;
- b) ad osservare gli ordini e le disposizioni scritte o verbali impartiti dai competenti uffici comunali e dagli organi di vigilanza;
- c) esibire l'atto di concessione e gli altri documenti richiesti dalla forza pubblica;
- d) a mantenere la massima pulizia e decoro ove sostino le attrazioni, le abitazioni e i mezzi di trasporto, provvedendo a proprie spese tramite l'azienda preposta allo smaltimento giornaliero di rifiuti di qualsiasi specie provenienti dalla attività esercitata e provvedendo alla disinfezione integrale dell'area a fine attività.
- e) a provvedere a proprie spese all'allacciamento elettrico delle attrazioni, delle carovane e relative pertinenze, previo apposito contratto da stipularsi con l'Azienda preposta;
- f) ad esporre al pubblico il prezzo praticato che non potrà essere modificato per tutta la durata del Parco stesso;
- g) a rispettare scrupolosamente i tempi e le modalità di rimozione delle attrazioni impartite dall'Amministrazione, ripristinando tempestivamente a propria cura e spese e a perfetta regola d'arte l'area data in concessione;
- h) ad effettuare tempestivamente apposita denuncia all'AUSL, in caso di detenzione di animali pertinenti alle attrazioni, adeguandosi tempestivamente alle prescrizioni eventualmente impartite in materia di igiene, di sanità e di polizia veterinaria dai competenti organi sanitari;
- i) a rispettare le prescrizioni concernenti l'uso degli impianti di amplificazione di suoni e rumori;

- l) a provvedere al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari ed ai diritti sulle pubbliche affissioni, se e in quanto dovuti, a norma del D.Lgs. n. 507/1993, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto del piano generale degli impianti e del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni;
- m) a sistemare le carovane-abitazioni, i carriaggi, i carri attrezzi e i mezzi in genere nelle zone espressamente individuate dall'Amministrazione Comunale;
- n) garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie all'interno della struttura e delle pertinenze (serragli, carovane, ecc.);
- o) garantire la sicurezza agli spettatori e, o frequentatori, ottemperando integralmente alle eventuali prescrizioni della Commissione Provinciale di Vigilanza e di altri organi competenti;

Art. 78 Accesso al Parco divertimenti

1. L'ingresso dei partecipanti al Parco Divertimenti per le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrazioni è consentito alla sola data stabilita dall'Amministrazione Comunale.
2. La partecipazione al parco è obbligatoria durante l'intera durata della manifestazione, salvo quanto previsto nell'art. 74, comma 2.

Art. 79 Carri abitazioni e mezzi di carico

1. La sistemazione dei carri-abitazione e dei mezzi di carico, preventivamente dichiarati ai sensi del precedente art. 76, ha luogo nelle aree stabilite dalla Amministrazione Comunale, secondo le disposizioni impartite dal Settore competente.
2. Prima di collocare le attrazioni e i mezzi al seguito, ogni esercente fornirà l'elenco nominativo di tutti i componenti la famiglia al seguito e degli eventuali coadiutori.
3. La collocazione dovrà avvenire alla presenza del personale comunale addetto che redigerà in loco – alla presenza del rappresentante (se designato) o degli interessati – apposito verbale di ricognizione.
4. È assolutamente vietato l'ingresso al parco e alle aree destinate alle abitazioni, a mezzi e strutture non preventivamente ed appositamente autorizzati dalla Amministrazione Comunale, pena l'esclusione dal Parco. E' altresì fatto assoluto divieto di sistemare, anche temporaneamente, nelle adiacenze del parco di divertimento, carriaggi pertinenti a persone estranee al parco stesso.

Art. 80 Caratteristiche e gestione dell'attrazione

1. L'attrazione installata deve essere esclusivamente (come tipo ed ingombro) quella autorizzata dall'Amministrazione. Sulla base della richiesta pervenuta possono essere modificate le misure di ingombro, previa valutazione dei motivi e sempre che ciò non comporti danno per l'esercizio delle attività limitrofe e per l'impianto complessivo del Parco.
2. Ciascuna attrazione deve essere gestita personalmente dal titolare della licenza. Nella conduzione dell'attrazione il titolare può avvalersi della collaborazione dei familiari o di

suoi dipendenti, indicati nell'istanza di partecipazione. Resta ferma la responsabilità esclusiva del titolare, che deve comunque essere reperibile.

Art. 81 Sostituzione delle attrazioni

1. Fatti salvi i casi di cui al successivo comma 2, non è consentita la sostituzione dell'attrazione per cui è stata rilasciata la concessione al Parco.
2. L'attrazione già installata potrà essere sostituita solo in caso di guasto non riparabile in loco, danneggiamento pericoloso per l'utenza o distruzione ad opera di terzi, compatibilmente con l'organizzazione del parco stesso.
3. Qualora, a causa di sinistri o eventi di forza maggiore comprovati e verificati dall'Amministrazione Comunale, non possa più essere utilizzata l'attrazione per cui è stata rilasciata la concessione, potrà essere consentita la sostituzione della stessa con altro impianto della stessa tipologia anche di dimensioni diverse, purché compatibili con lo spazio disponibile.

Art. 82 Conversione di attrazioni

1. I Frequentatori Tradizionali, titolari di un tipo di attrazione che intendano sostituirla con altra di tipologia analoga, devono presentare al Comune di residenza domanda di conversione della licenza, con allegata l'autocertificazione attestante la presenza dell'attrazione nell'elenco ministeriale di cui alla L. n. 337/1968.
2. La domanda di cui al comma precedente deve essere presentata entro i termini di cui all'art. 76 e la partecipazione al Parco è subordinata all'ottenimento della conversione della licenza, previa verifica che la nuova attrazione sia compatibile con l'organico del parco previsto e con le superfici disponibili.
3. La conversione dell'attrazione comporta la rinuncia definitiva dell'attrazione precedentemente autorizzata, mantenendo l'anzianità maturata.

Art. 83 Successioni – Subingressi

1. In caso di sub ingresso nell'azienda, o ramo d'azienda, per atto fra vivi e per causa di morte, per invalidità o qualsiasi altro titolo, il subentrante conserva il diritto di frequentatore del parco e l'anzianità maturata dal cedente.
2. I casi di subingresso nell'azienda per atto tra vivi o conferimento a società, devono risultare da scrittura privata autenticata dal notaio o da atto pubblico.
3. Nel caso di successione *mortis causa* la stessa deve essere provata secondo le modalità previste dalla legge.

CAPO III - PARCHI NON TRADIZIONALI E SINGOLE ATTRAZIONI

Art. 84 Complessi non costituenti parchi tradizionali

1. Gli interessati possono presentare un progetto di sistemazione delle attrazioni e dei carri abitazione da sottoporre ad approvazione della Giunta Comunale.

- 2 Nel casi di concomitanza tra richieste di singoli esercenti e richieste di organizzatori o rappresentanti di esercenti, viene riconosciuta priorità a queste ultime e, fra queste, a quelle di coloro che rappresentano il maggior numero di esercenti.
3. Per tali complessi valgono le norme del Capo II del presente Titolo.

Art. 85 Singole attrazioni

1. Il Dirigente competente può rilasciare autorizzazioni per l'installazione di singole attrazioni nelle aree individuate con delibera di Giunta di cui al precedente art. 67, previa presentazione di domanda almeno 60 giorni prima del periodo prescelto.
2. Per tali attrazioni, valgono le norme del presente Codice, in quanto compatibili.

CAPO IV - ATTIVITA' CIRCENSI

Art. 86 Presentazione delle domande

1. Le aree pubbliche destinate ad ospitare attività circensi, il periodo preciso di permanenza del Circo e la data di inizio e fine del ciclo di rappresentazioni vengono definite con apposito atto di Giunta Comunale. Al di fuori di tali aree non è consentita alcuna installazione.
2. Le domande, redatte in bollo, dovranno pervenire indirizzate al Sindaco del Comune tra il 180° e il 90° giorno precedente la data prevista per l'installazione.
3. Qualora le domande siano presentate a mezzo raccomandata, farà fede la data del timbro di spedizione.
4. Le singole domande dovranno contenere:
 - a) generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) del titolare o rappresentante legale, sede anagrafica e recapito al quale inviare la comunicazione dell'esito della domanda;
 - b) tipo di impianto che si intende installare, esatte dimensioni dello stesso impianto (comprensive di carri servizi),e schizzo planimetrico della sistemazione tipo, numero dipendenti e numero posti a sedere;
 - c) numero e dimensioni delle carovane-abitazioni e carriaggi;
 - d) programmi degli spettacoli;
 - e) numero di codice fiscale o Partita IVA;
 - f) periodo richiesto per lo svolgimento dell'attività (con indicazione delle date di inizio e fine);
 - g) copia licenza annuale o certificato sostitutivo.
5. Le domande prive degli elementi suindicati dovranno essere regolarizzate nei termini stabiliti dal competente ufficio comunale. Tale disposizione vale anche qualora lo spettacolo circense o di natura simile venga svolto su area privata.
6. Le domande pervenute fuori dai termini di cui al comma 2 del presente articolo, o non regolarizzate nei termini previsti, non saranno prese in considerazione dall'Amministrazione Comunale.

Art. 87 Criteri di concessione

1. Non saranno concesse più di n. 3 (tre) autorizzazioni l'anno per installazione di circhi e relative concessioni di area, di cui due nel primo semestre, e una nel secondo, per un massimo di cinque giornate consecutive, ad eccezione dei circhi di prima categoria ai quali potrà essere concesso di installarsi per un periodo massimo di 10 (dieci) giorni.
2. In caso di domande concorrenti, l'area viene concessa, secondo l'ordine di priorità nella presentazione delle domande. Dovrà comunque essere garantito il principio di rotazione delle imprese circensi.
3. In caso di rinuncia dell'assegnatario, l'area viene concessa al circo che secondo il criterio di cui sopra, segue al rinunciatario.

Art. 88 Documentazione

1. Ai fini del rilascio della autorizzazione all'effettuazione dello spettacolo, il richiedente dovrà presentare entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento dell'istanza, e comunque prima dell'inizio della realizzazione della manifestazione, la seguente documentazione:
 - planimetria indicativa degli impianti;
 - polizza di assicurazione R.C. dalla quale devono risultare coperti eventuali danni a terzi e le operazioni di montaggio e smontaggio degli impianti e della attrazione stessa;
 - certificazione di conformità per gli impianti;
 - fotocopia dell'atto di iscrizione del Registro Imprese presso la Camera di Commercio.
2. Qualora il circo utilizzi specie animali dovrà inoltre presentare la seguente documentazione:
 - a) elenco completo ed aggiornato indicante la specie ed il numero di esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;
 - b) dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura;
 - c) dichiarazione che attesti la capacità di assicurare l'assistenza veterinaria oppure dichiarare il nominativo del medico veterinario che assicura l'assistenza veterinaria;
 - d) piano di emergenza in caso di fuga di animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 150/1992, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Qualora il circo designato dall'Amministrazione non presenti tutta la documentazione indicata nei commi precedenti o non provveda all'integrazione nei termini assegnati dall'ufficio competente, l'istanza verrà considerata improcedibile e come tale archiviata e l'Amministrazione procederà a nuova assegnazione.

Art. 89 Rilascio delle concessioni

1. Il Settore competente, visionate le varie richieste e proceduto a quanto stabilito dall'articolo precedente darà comunicazione circa l'esito della richiesta di concessione alla ditta interessata. La concessione sarà rilasciata previo versamento di un deposito cauzionale stabilito di volta in volta dall'Amministrazione Comunale.
2. Il deposito cauzionale, a garanzia dell'effettivo utilizzo dell'area, dell'esatto adempimento degli obblighi del concessionario o dei danni che venissero arrecati al patrimonio

comunale, dovrà essere versato prima dell'inizio dell'attività entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta concessione, pena la decadenza della concessione stessa.

3. Nel caso in cui il concessionario rinunci all'occupazione dell'area, il deposito cauzionale sarà interamente incamerato nelle casse comunali, salvo che la rinuncia sia determinata da motivi di forza maggiore, documentati e riscontrabili dall'Amministrazione.

4. La concessione dell'area è inoltre subordinata:

- al pagamento del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e di ogni altra imposta o diritto, se ed in quanto dovuti;
- ai preventivi accordi e contratti per il servizio di rimozione rifiuti e per l'allacciamento dell'energia elettrica con l'Azienda preposta.

Art. 90 Obblighi del concessionario

Si applicano alle attività circensi gli obblighi previsti dagli artt. 77, 78, 79, 80 e 83 del presente codice.

CAPO V - SANZIONI

Art. 91 Sanzioni pecuniarie e accessorie

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, commi 3 e 4 della Legge Regionale Emilia Romagna n. 6 del 24/03/2004, le violazioni alle norme del presente Titolo sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie di seguito indicate:

Articolo	Sanzione	Motivazione	Importo
Art. 71, comma 6	Accessoria	Per la mancata partecipazione da parte del frequentatore tradizionale al parco, senza valide motivazioni. Perdita del diritto di partecipare allo stesso parco per i 3 (tre) anni successivi e incameramento della somma versata a titolo di cauzione.	
Art. 74, comma 2	Pecuniaria Accessoria	Per aver installato l'attrazione successivamente alla data di apertura del Parco o per averla rimossa prima della chiusura, in assenza di espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale Perdita concessione ed esclusione per l'anno successivo.	min. € 300,00 max € 2.000,00
Art. 75, comma 1	Pecuniaria Accessoria	Per aver effettuato l'occupazione senza la preventiva concessione Esclusione dal territorio o dal parco per 3 anni successivi.	min. € 300,00 max € 2.000,00
Art. 77, comma 2, lettere a), c), d)	Pecuniaria Accessoria	Per non aver osservato gli obblighi imposti al concessionario. In caso di particolare gravità, o di più violazioni nell'ambito della stessa manifestazione, revoca della concessione ed esclusione dal territorio o dal parco	min. € 300,00 max € 2.000,00

		per l'anno successivo e incameramento della somma versata a titolo di cauzione.	
Art. 77, comma 2, lettere e), f)	Pecuniaria Accessoria	Per non aver osservato gli obblighi imposti al concessionario. Revoca della concessione con l'incameramento della cauzione ed esclusione dal territorio o dal parco per 3 anni successivi. Nella ipotesi di cui alla lettera f) si ha altresì l'automatica esclusione dalla edizione successiva e l'impossibilità di computare, al fine del calcolo dell'anzianità di presenza all'interno del parco di cui all'articolo 74, la partecipazione relativa all'edizione abbandonata prima della data di fine Parco, salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 4.	min. € 300,00 max € 2.000,00
Art. 77, comma 3	Pecuniaria Accessoria	Per aver subconcesso ad altri lo spazio concesso. Revoca concessione ed esclusione di concessionario e subconcessionario dal territorio o dal parco per 3 anni successivi e incameramento della somma versata a titolo di cauzione.	min. € 300,00 max € 2.000,00
Art. 77, comma 4	Pecuniaria Accessoria	Per non aver osservato le norme di comportamento da tenersi da parte del concessionario. In caso di particolare gravità, o di più violazioni nell'ambito della stessa manifestazione, revoca della concessione ed esclusione per l'anno successivo dal territorio e dal parco e incameramento della somma versata a titolo di cauzione. Nelle ipotesi di cui alle lettere g) è prevista la revoca della concessione con l'incameramento della cauzione ed esclusione dal territorio o dal parco per 3 anni successivi.	min. € 300,00 max € 2.000,00
Art. 79, comma 4	Pecuniaria Accessoria	Per aver introdotto nel parco e nelle aree destinate alle abitazioni, mezzi e strutture non preventivamente ed appositamente autorizzati dalla Amministrazione Comunale, e per aver sistemato, anche temporaneamente, nelle adiacenze del parco di divertimento, carriaggi pertinenti a persone estranee al parco stesso. Allontanamento dal Parco.	min € 100,00 max € 500,00
Art. 80, comma 1	Pecuniaria	Aver installato una attrazione di tipo ed ingombro diverso da quella autorizzata dall'Amministrazione. Revoca concessione ed esclusione dal territorio o dal	min. € 300,00 max € 2.000,00

	Accessoria	parco per 3 anni successivi e incameramento della somma versata a titolo di cauzione.	
Art. 81, comma 1	Pecuniaria Accessoria	Per aver sostituito il tipo di attrazione senza autorizzazione. Revoca concessione ed esclusione dal territorio o dal parco per 3 anni successivi e incameramento della somma versata a titolo di cauzione.	min. € 300,00 max € 2.000,00

2. La procedura sanzionatoria viene effettuata ai sensi della Legge n.689 del 24/11/1981.

TITOLO III - COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

ART. 92 Compiti della Commissione

1. Il Comune di Cesena istituisce la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 141-bis del R.D. n. 635 del 06/05/1940, "Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S." con il compito di verificare le condizioni di solidità e sicurezza dei luoghi sede di pubblico trattenimento e spettacolo, anche se allestiti in via temporanea, ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., nei casi previsti dall'art 141 del R.D. 635/1940
2. In particolare la Commissione provvede a:
 - a) Esprimere il parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti (c.d. parere di fattibilità);
 - b) Verificare le condizioni di stabilità, di sicurezza e di igiene dei locali realizzati o ristrutturati ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c) Verificare la conformità alle disposizioni di sicurezza per le strutture allestite temporaneamente con capienza superiore alle duecento persone in occasione di manifestazioni;
 - d) Accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
 - e) Accertare, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 3 del 08/01/1998, e successive modifiche ed integrazioni, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della Legge n. 337 del 18/03/1968;
 - f) Controllare con frequenza che siano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Art. 93 Nomina e durata

1. La Commissione è nominata dal Sindaco, secondo le disposizioni di cui all'art. 141-bis del R.D. 635/1940 e resta in carica per massimo tre anni e comunque per un periodo non superiore al mandato del Sindaco e alla scadenza continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova Commissione.
2. I nominativi degli eventuali esperti esterni sono designati dal rispettivo Ordine professionale o Ente di appartenenza, tenuto conto della loro specializzazione.
3. I componenti delegati che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive della Commissione, decadono automaticamente dall'incarico, e devono essere sostituiti dal componente titolare.

ART. 94 Modalità e contenuto dell'istanza

1. Ogni richiesta di intervento della Commissione, redatta in bollo e indirizzata al Sindaco, deve essere presentata 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.

2. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione, approvata dal Dirigente del settore competente al rilascio delle autorizzazioni, secondo la normativa vigente ed elencata nell'apposita modulistica pubblicata nel sito internet dell'ente.
3. In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la Commissione può richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa rispetto a quella indicata nella modulistica.

ART. 95 Spese di funzionamento della Commissione

1. I costi di funzionamento della Commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne richiede l'intervento.
2. L'importo relativo deve essere corrisposto contestualmente alla istanza di esame da parte della Commissione.
3. La Commissione non verrà convocata nel caso di mancato versamento delle spese di cui al comma 1.

Art. 96 Convocazione e funzionamento

1. La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto da inviare, anche per via telematica, a cura del segretario, a tutti i componenti, con indicati: giorno, ora, luogo della riunione e argomenti da trattare.
2. L'avviso deve essere inviato, di norma, tre giorni prima della data prevista per la riunione. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a 24 ore.
3. La convocazione deve essere inviata con le medesime modalità e gli stessi termini anche al destinatario del provvedimento finale o al tecnico di fiducia eventualmente delegato, che può parteciparvi anche mediante proprio rappresentante e presentare memorie scritte e documenti.
4. Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale e/o nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente nell'avviso di convocazione.
5. Il verbale delle riunioni della Commissione, redatto alla presenza di tutti i componenti, contenente altresì l'esito delle verifiche, tiene luogo del provvedimento di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S.

Art. 97 Allestimenti temporanei - verifica delle condizioni di sicurezza

1. Non sono soggetti alla verifica da parte della Commissione comunale di vigilanza gli allestimenti temporanei, all'aperto, ovvero in luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto, purchè con capienza inferiore a duecento persone, attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti privi di apposite strutture sopraelevate per lo stazionamento del pubblico o di altezza non superiore a m. 0,80 e privi di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, installate in aree accessibili al pubblico.
2. Per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione Comunale abbia già verificato in data non anteriore a due anni, di norma non occorre una nuova verifica, fermo restando l'obbligo della dichiarazione di corretto montaggio da detenere nel luogo della manifestazione.
3. Sono comunque fatti salvi:

- eventuali controlli con le modalità e le finalità individuate dalla Commissione;
- le verifiche relative agli allestimenti temporanei diversi da quelli indicati nei commi precedenti.

4. Per tutti gli allestimenti temporanei la Commissione individuerà la documentazione tecnica necessaria da allegare alle istanze per l'esecuzione della verifica delle installazioni, unitamente alle tipologie delle manifestazioni e dei luoghi in cui si svolgono.

Art. 98 Verifica del rispetto delle prescrizioni imposte

1. Ai sensi dell'art. 141-bis del R.D. 635/1940, il Presidente, sentita la Commissione, individua con proprio provvedimento, da notificare agli interessati, i componenti delegati ad effettuare i controlli svolti ad accertare il rispetto delle norme e cautele imposte ai vari esercenti, ed il corretto funzionamento dei meccanismi di sicurezza installati nei locali dagli stessi gestiti.

2. La Commissione deve essere comunque composta da un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, dal comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato o, in mancanza, da altro tecnico del luogo.